



Nn. 2464 e 2465-A

ALLEGATO 3-II

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) (n. 2464)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011
e per il triennio 2011-2013 (n. 2465)

ALLEGATO 3-II

EMENDAMENTI

*al disegno di legge di stabilità esaminati dalla 5^a Commissione permanente,
con indicazione del relativo esito procedurale*

**Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011) (n. 2464)**

Art. 1.

1.1

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire i seguenti:

«86-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è sostituito dal seguente:

"2. Qualora siano state contestate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, per un importo superiore a 200 euro ciascuna/o, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2000 euro"».

Conseguentemente sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011».

1.2

MASCITELLI, DI NARDO, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. L'assegno mensile di invalidità civile di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, concesso a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, è stabilito nella misura di 500 euro mensili, per tredici

mensilità e viene erogato con le medesime condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente.

3-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *3-bis*, pari a 915 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante utilizzo dell'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da *3-quater* a *3-nonies*.

3-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

3-quinquies. All'articolo 96, comma *5-bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

3-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

3-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma *5-sexies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

3-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

3-nonies. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento».

1.3

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro nell'anno 2011, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21, articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

e) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "«nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.5

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, MONGIELLO

Respinto

Sostituire il comma 4 con i seguenti:

«4. All'articolo 5-*bis* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "le spese per il personale dipendente e assimilato" sono soppresse.

4-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2011, al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 2, la cifra: "2.840,51 euro", è sostituita dalla seguente: "5.681 euro"».

b) all'articolo 13, comma 1, nella lettera a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "1.955 euro, di cui 851 per spese di produzione del reddito, se il reddito complessivo non supera 8.500 euro."; la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) se il reddito complessivo è superiore a 8.500 euro ma non a 55.000, la detrazione di 1.955 euro spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 46.500 euro."; la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) qualora la detrazione di cui al presente comma sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui ai commi 1 e 1-*bis*) dell'articolo 12, e di cui all'articolo 16, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino a concorrenza del valore della detrazione per spese di produzione del reddito di cui alla lettera a). Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare";

c) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato".

d) all'articolo 15, comma 1, lettera b), le parole: "4.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "6.000 euro".

e) all'articolo 15, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Per le spese documentate per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o delle scuole dell'infanzia, pubbliche o private, per il pagamento di *baby sitter* e badanti per anziani spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, per un importo complessivamente non superiore a 6.000 euro annui se il reddito complessivo lordo del nucleo familiare anagrafico, individuato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è superiore a 8.500 euro ma non a euro 55.000. Tale detrazione è raddoppiata se il reddito complessivo del nucleo familiare non supera 8.500 euro e il nucleo familiare non usufruisca nel luogo di residenza di accesso gratuito ai servizi di asilo nido o di scuola dell'infanzia"».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. – Ai maggiori oneri di cui ai commi 4-bis e 4-ter, pari a 8,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 164-ter e i risparmi di spesa di cui ai commi da 164-quater a 164-duodecies.

164-ter. In attesa di un riordino della tassazione sui redditi finanziari, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui redditi da capitale e redditi diversi del 12,5 per cento è innalzata al 20 per cento sui redditi maturati a partire dal 1° di agosto del 2010 ad eccezione dei titoli di Stato cui continua ad applicarsi l'aliquota dal 12,5 per cento. Le minusvalenze realizzate nel regime della dichiarazione o del risparmio amministrato fino al 31 luglio 2008 sono convertite in crediti d'imposta all'aliquota del 12,5 per cento. Tali crediti sono compensabili con l'imposta sostitutiva dovuta sui redditi diversi e sono riportabili in avanti per il periodo previsto per le minusvalenze che li hanno generati. I contribuenti hanno la facoltà di affrancare le plusvalenze e le minusvalenze latenti nel regime della dichiarazione e del risparmio amministrato, per il complesso delle attività incluse nel singolo rapporto di custodia o amministrazione, versando un'imposta sostitutiva del 12,5 per cento sui redditi complessivamente maturati fino al 31 luglio 2010. I proventi degli organismi di investimento collettivo sono riclassificati nella categoria dei redditi diversi. La tassazione sostitutiva sul risultato di gestione dei fondi comuni di diritto italiano è eliminata. I proventi dei fondi sono assoggettati in capo ai percipienti all'imposta sostitutiva del 20 per cento preVista per i redditi diversi. I risultati negativi dei fondi di diritto italiano non ancora compensati al 31 luglio 2010 sono convertiti in crediti d'imposta pari al 12,5 per cento del loro ammontare. I crediti sono ceduti dai fondi alla società di gestione o al soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi. Tali crediti non sono rimborsabili né produttivi di interessi e possono essere compensati dalla società di gestione o dal soggetto incaricato del collocamento delle quote o azioni dei fondi con altre imposte o ceduti ad altri contribuenti soggetti ad Ires che possono utilizzarli a loro volta in compensazione. La somma dei crediti ceduti e/o compensati non può superare in ogni anno il 12,5 per cento del risultato di gestione dei fondi. La ritenuta del 27 per cento prevista sugli interessi ed altri proventi corrisposti ai titolari di conti correnti e di depositi, anche se rappresentati da certificati è ridotta al 20 per cento.

164-quater. l'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

"Art. 37. – 1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare, anche mediante l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte, rimborsi o risparmi, altrimenti indebiti.

2. È fatta salva la facoltà per il contribuente di scegliere le forme giuridiche negoziali o i modelli organizzativi che comportano l'applicazione del regime d'imposizione più favorevole.

3. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, abusate o aggirate, anche mediante l'utilizzo distorto o artificioso di una o più disposizioni di legge, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione.

4. L'avviso di accertamento è emanato, a pena di nullità, previa richiesta al contribuente anche per lettera raccomandata, di chiari menti da inviare per iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per cui si reputano applicabili i commi 1 e 3.

5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42, l'avviso di accertamento deve essere specificamente motivato, a pena di nullità, in relazione alle circostanze di fatto per le quali si ritiene applicabile il disposto del comma 1 del presente articolo, tenuto conto delle giustificazioni fornite dal contribuente. Le imposte o le maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di quanto previsto dal comma 3.

6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 sono iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale.

7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento è divenuto definitivo o è stato definito mediante adesione o conciliazione giudiziale, istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a seguito di tali procedure.

8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità per l'applicazione del presente comma.

9. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con riferimento alle imposte sui redditi e indirette, alle tasse e a ogni altra prestazione avente natura tributaria, anche a carattere locale".

164-quinquies. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni dell'articolo 37-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal comma 164-*quater*, si applicano anche ai rapporti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Fermo restando quanto disposto dal comma 164-*quater*, sono fatti salvi gli effetti delle operazioni che prima della data di entrata in vigore della presente legge non rappresentavano fattispecie elusiva.

164-sexies. In considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di concorrere alla stabilizzazione finanziaria e al rilancio della competitività economica del Paese, alle attività finanziarie e patrimoniali, oggetto di rimpatrio o regolarizzazione ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si applica, per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, un'imposta straordinaria sul patrimonio relativo all'intero ammontare delle somme oggetto di regolarizzazione o rimpatrio con un'aliquota aggiuntiva pari al 2 per cento. L'imposta è prelevata dall'intermediario finanziario che ha curato il rimpatrio o la regolarizzazione, ovvero da quello cui il relativo rapporto è stato trasferito successivamente al rimpatrio od alla regolarizzazione, previa provvista da parte del contribuente della somma dovuta. Il versamento dell'imposta si effettua con le medesime modalità di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, entro il 31 ottobre di ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Qualora il contribuente non fornisca la provvista finanziaria entro il predetto termine, l'intermediario finanziario competente è tenuto a compiere atti dispositivi sul patrimonio affidatogli allo scopo specifico di procurarsi la provvista idonea ad adempiere al versamento dovuto nei sei mesi successivi alla scadenza del detto termine. Si applicano sino alla data dell'effettivo versamento, gli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. È inoltre applicabile la sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

164-septies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte del 0,5 per cento. Per gli stessi

anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-octies. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma *164-septies*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-novies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *164-septies*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

164-decies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle autovetture in dotazione a ciascuna amministrazione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: *a)* Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; *b)* Ministri e Vice Ministri; *c)* Sottosegretari di Stato; *d)* Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; *e)* Presidenti di Autorità indipendenti.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

164-*undecies*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

164-*duodecies*. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati

centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

1.6

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, DE LUCA, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

«1-ter. Ai giovani di età compresa fra i diciannove e i trentacinque anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti. Ai sensi di legge, spetta per i primi cinque anni la detrazione di cui al comma 1-bis, lettera a), alle condizioni ivi previste.»;

b) il comma 4-bis dell'articolo 37 è sostituito dai seguenti:

«4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati dai giovani di cui all'articolo 16, comma 1-ter, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter».

4-ter. Una quota non inferiore al 30 per cento del «Fondo per il credito ai giovani», di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con legge 3 agosto 2007, n. 127, è destinata ad attività di microcredito a sostegno di iniziative innovative dei giovani,

con priorità per le donne e per i residenti nelle aree a più basso tasso di occupazione giovanile;

4-quater. Per le finalità di cui al comma *4-ter*, la dotazione del «Fondo per il credito ai giovani» è incrementata nella misura di 40 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2013.

4-quinquies. Al fine di consentire ai soggetti di età inferiore a 35 anni di accedere a finanziamenti agevolati per fare fronte alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa o imprenditoriale svolta, a decorrere dall'anno 2011 sono istituiti, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, i seguenti Fondi:

a) Fondo per il credito ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, finalizzato a consentire in via esclusiva ai lavoratori medesimi di accedere ad un credito fino a 600 euro mensili per dodici mesi con restituzione posticipata a ventiquattro o trentasei mesi, per fare fronte alle cadute di reddito collegate ad attività intermittenti;

b) Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole-imprese, dell'artigianato, del commercio e del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

4-sexies. A valere sul fondo di cui al comma *4-quinquies*, lettera b), possono essere erogati prestiti a tasso agevolato a sostegno di nuove attività di lavoro autonomo, sulla base di piani d'impresa valutati secondo criteri e modalità stabiliti con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai prestiti erogati è applicato un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14702, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento.

4-septies. La dotazione di ciascuno Fondi di cui al comma *4-quinquies* è pari a 75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011.

4-octies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, i commi 72 e 73 sono abrogati.

4-nonies. Il presente comma e i commi fino al *4-vicies* sono finalizzati al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire le pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività e favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui presente comma e dei commi fino al *4-vicies* non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche.

4-decies. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzione pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza, e favorire l'accesso delle giovani generazioni alle professioni.

4-undecies. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale.

4-duodecies. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche.

4-terdecies. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti.

4-quaterdecies. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito.

4-quinquiesdecies. La legge statale stabilisce:

a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti;

b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento ai ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

4-*sexiesdecies*. Gli statuti degli ordini professionali devono:

a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio-economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti.

4-*septiesdecies*. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, gli statuti degli ordini

professionali si adeguano alla disciplina di cui al comma 4-*sexiesdecies* ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi organi statutari nazionali e locali.

4-*octiesdecies*. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva.

4-*noniesdecies*. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso «iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica.

4-*vicies*. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata.

4-*unvicies*. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali.

4-*duovicies*. L'avvio e il consolidamento di attività di lavoro autonomo sono promossi con interventi di consulenza organizzativa, finanziaria e di mercato, attuati ad opera di servizi pubblici e privati accreditati, predisposti in ogni provincia sulla base di un piano e di criteri nazionali definiti d'intesa fra Stato, regioni e categorie interessate. Le modalità attuative sono individuate con decreto dei Ministri dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni di categoria.

4-*tervicies*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le nuove attività di lavoro autonomo avviate da giovani fino a 35 anni di età e da disoccupati di lungo periodo sono esentate dall'imposizione ai fini IRAP e IRPEF, per i primi tre esercizi di imposta successivi a quello di avvio dell'attività.

4-quatervicies. Al fine di promuovere e sostenere il trasferimento ai giovani artigiani di saperi e competenze tecniche relativi alla produzione e lavorazione di manufatti artigianali tradizionali, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri della gioventù, dell'economia e delle finanze e degli affari regionali, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento, per ciascuna tipologia di lavorazione o produzione artigianale, della qualifica di «Maestro d'arte tradizionale», nonché le modalità per l'esecuzione dei relativi controlli, anche attraverso il sistema delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

4-quinquiesvicies. La qualifica di cui al comma *4-quatervicies* è riconosciuta agli artigiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non superiore a trentacinque anni alla data di presentazione della domanda;

b) svolgimento di apprendistato o tirocinio formativo presso uno o più imprese artigiane operanti nella lavorazione o produzione di riferimento ovvero comprovata acquisizione di competenze nell'ambito di una lavorazione o produzione artigianale tradizionale, come certificata dalla Camera di commercio territori al mente competente, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma *4-duovicies*;

c) assolvimento degli obblighi contributivi e fiscali, secondo quanto certificato dagli organismi competenti;

4-sexiesvicies. Il possesso della qualifica di cui al comma *4-quatervicies* costituisce titolo privilegiato per accedere ai benefici economici e agli incentivi per le attività di lavoro autonomo e di impresa previsti dalla legislazione statale e regionale, nonché titolo per accedere prioritariamente al pagamento dei crediti maturati nei confronti delle pubbliche amministrazioni».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi da *4-bis* a *4-sexiesvicies*, pari a 3,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 3,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 4 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede mediante i risparmi di spesa di cui ai commi da *164-ter* a *164-quinquies*.

164-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di

conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-quater. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-quinquies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-ter, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.7

BARBOLINI, MERCATALI, GIARETTA, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 3 dopo la lettera *d-ter*) è aggiunta la seguente: «*d-quater*) le somme percepite ai sensi dell'articolo 12, comma 4-*bis* e dell'articolo 12-*bis*, comma 10.»;

b) all'articolo 12, dopo il comma 3, è inserito il seguente: «3-*bis*. Nel caso in cui per i soggetti indicati al comma 1, lettere *c*) e *d*), nonché al comma 1-*bis*, trovi applicazione anche la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis*, le detrazioni di cui ai medesimi commi 1 e 1-*bis*, spettano per una quota pari al rapporto tra il numero dei soggetti per i quali non si applica la predetta dote fiscale e quello dei soggetti di cui ai citati commi 1, lettere *c*) e *d*), e 1-*bis*.»;

c) all'articolo 12, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Qualora la detrazione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), spettante al genitore sia di importo superiore all'imposta lorda dello stesso, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni eventualmente spettanti per il coniuge e per gli altri familiari ai sensi, rispettivamente, del comma 1, lettere a), a-bis), b) e d), nonché delle detrazioni di cui agli articoli 13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta così determinata. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), f) e l), ovvero di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), la somma spettante è commisurata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Se il genitore è titolare di redditi di cui agli articoli, 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere i) e l) la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il genitore cui è attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai genitori che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo;

d) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

"«Articolo 12-bis. - (Dote fiscale per il nucleo familiare). - 1. Ai fini del presente articolo compongono il nucleo familiare:

a) il contribuente;

b) il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

c) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età inferiore a diciotto anni, ovvero, senza limite di età, se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti Commissioni mediche nonché quelli nati da un precedente matrimonio del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, se a questo affidati. In caso di affidamento congiunto o condiviso, i genitori stabiliscono, previo accordo, il nucleo familiare cui appartengono i figli;

d) i fratelli, le sorelle e i nipoti del contribuente o del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di età inferiore a 18 anni ovvero senza limiti di età se dichiarati totalmente e permanentemente inabili al lavoro dalle competenti Commissioni mediche, nel caso in cui siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti;

2. Ai fini del presente articolo il reddito del nucleo familiare è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nonché dalle retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, dai redditi di cui all'articolo 2, comma 11, della legge n. 289 del 2002.

3. In presenza di uno o più figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nati dal 1° gennaio 2007, spetta una detrazione dall'imposta lorda, commisurata al reddito del nucleo familiare,

riferito al periodo d'imposta precedente a quello per il quale sono richieste le detrazioni, e al numero dei componenti nella misura indicata nella tabella A allegata. Nel caso in cui siano presenti soggetti indicati ai commi 1, lettere *c*) e *d*), e *1-bis* dell'articolo 12 nati prima del 1° gennaio 2007, la dote spetta per una quota pari al rapporto tra il numero dei figli nati prima del 1° gennaio 2007 e il numero dei soggetti di cui ai citati commi 1, lettere *c*) e *d*), e *1-bis* nell'articolo 12.

4. In caso di nuclei familiari nei quali sono presenti i familiari indicati nel comma 1, lett. *d*), la detrazione di cui al comma 3 spetta anche per ciascuno dei predetti familiari di età inferiore a 18 anni.

5. In caso di nuclei familiari in cui almeno un componente sia stato dichiarato totalmente e permanentemente inabile al lavoro dalle competenti Commissioni mediche, la detrazione di cui al comma 3, aumentata del 35 per cento, spetta per ciascun soggetto di età inferiore a 18 anni nonché per ciascun soggetto inabile, indipendentemente dall'età.

6. Le detrazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste, fermo restando che, in alternativa, possono essere richieste le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1998, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1998, n. 153, se più favorevoli.

7. La detrazione di cui al comma 3 nonché quella di cui al comma 5 spettante per i figli inabili, è attribuita al genitore che la richiede ovvero, previo accordo tra i genitori, è ripartita tra gli stessi nella misura del 50 per cento. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta al genitore affidatario ovvero, previo accordo, è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione spetta al genitore nel cui nucleo familiare è compreso il figlio, in base all'accordo di cui al comma 1, lettera *c*).

8. La detrazione di cui al comma 4 spetta al contribuente cui siano stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge i familiari di cui al comma 1, lettera *d*).

9. La detrazione di cui al comma 5, ad esclusione di quella spettante per i figli inabili, è attribuita al contribuente che la richiede ovvero, in presenza di familiari di cui al comma 1, lettera *d*) inabili, è attribuita al contribuente al quale i predetti familiari sono stati affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

10. Qualora la detrazione spettante ai genitori ovvero agli aventi diritto sia di importo superiore all'imposta lorda degli stessi, diminuita, nell'ordine, delle detrazioni di cui agli articoli 12, 13 e 16 è attribuita una somma pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta così determinata. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *f*) e *l*), nonché per i titolari di redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera *a*), la somma spettante è commi-

surata, rispettivamente, al periodo di lavoro ovvero di pensione nell'anno. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 53, 55, 66 e 67, comma 1, lettere *i*) e *l*) la somma spettante è commisurata al rapporto tra il reddito complessivo e 13.598 euro. Qualora il soggetto cui è attribuita la predetta somma è titolare oltre che dei redditi indicati nel secondo periodo anche di redditi indicati nel terzo periodo, lo stesso può utilizzare il rapporto di commisurazione più vantaggioso. La somma di cui al primo periodo non spetta ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi diversi da quelli indicati nel secondo e nel terzo periodo ovvero redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva»;

e) all'articolo 24, comma 3, le parole: "Le detrazioni per carichi di famiglia non competono." sono sostituite dalle seguenti: "Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 nonché la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis* non competono."

4-ter. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *f*) e *l*), del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, la dote fiscale per il nucleo familiare di cui all'articolo 12-*bis* del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è fatta valere in ciascun periodo di pagamento. Per gli altri contribuenti è fatta valere in sede di dichiarazione dei redditi secondo le modalità da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Istituto nazionale previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-*bis*, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, le eventuali compensazioni tra l'erario e l'Istituto nazionale della previdenza sociale derivanti dall'applicazione della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione, nonché i criteri di calcolo che i sostituti d'imposta sono tenuti a seguire per porre in essere gli adempimenti connessi all'attribuzione della dote fiscale nel suo primo anno di applicazione.

4-quater. Per i titolari di indennità di disoccupazione per i quali l'ammontare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12-*bis*, comma 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro diversi dai soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la predetta somma è corrisposta direttamente dall'INPS.

4-quinquies. Per i titolari dei redditi di cui agli articoli 49 e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *f*) e *l*), il sostituto d'imposta, all'atto delle operazioni di conguaglio, attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui all'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, le detrazioni di cui all'articolo 12 del citato decreto n. 917 del 1986, nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui all'arti-

colo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.

4-*sexies*. In sede di dichiarazione dei redditi, in luogo delle disposizioni di cui all'articolo 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917 e alle condizioni ivi previste, il contribuente che possiede redditi diversi da quelli del comma 4 del presente articolo può applicare le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, se più favorevoli

4-*septies*. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 29 settembre 1973, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel secondo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) sulla parte imponibile delle somme e dei valori, di cui all'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esclusi quelli indicati alle successive lettere b) e c), corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 12, 12-*bis* e 13 del citato testo unico, rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 12 e 13 sono riconosciute se il percipiente dichiara di averne diritto e indica annualmente le condizioni di spettanza. La detrazione di cui all'articolo 12-*bis* è riconosciuta, in via provvisoria, in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito due anni prima, richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alla composizione del nucleo familiare e ai relativi codici fiscali e, in via definitiva, nel corso dei residui periodi di paga in base all'ammontare del reddito del nucleo familiare conseguito l'anno precedente, anch'esso richiesto dal sostituto d'imposta al percipiente unitamente alle eventuali variazioni della composizione del nucleo familiare e dei relativi codici fiscali. In ciascun periodo di paga sono restituiti gli importi riconosciuti ai sensi del citato articolo 12-*bis* che non trovano capienza nelle ritenute determinate ai sensi dei precedenti periodi;»;

b) nel terzo comma:

1) nel primo periodo, le parole «articoli 12 e 13» sono sostituite dalle seguenti: «12, 12-*bis*, 13 e 16» ;

2) dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La detrazione di cui all'articolo 16 del citato testo unico è riconosciuta se il percipiente dichiara di averne diritto e comunica gli estremi della registrazione del contratto di locazione. L'importo relativo alla detrazione di cui all'articolo 16 eventualmente eccedente l'imposta determinata in sede di conguaglio è restituito al percipiente a seguito delle predette operazioni. Il sostituto d'imposta attribuisce, in luogo della dote fiscale di cui all'articolo 12-*bis* del citato testo unico, le detrazioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico nonché gli assegni per il nucleo familiare di cui

all'articolo 2 del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, se più favorevoli.».

4-octies. Ai fini del recupero degli importi relativi alle detrazioni di cui agli articoli 12-*bis* e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, restituiti dal sostituto d'imposta al percipiente ai sensi dell'articolo 23, secondo comma, lettera *a*), e terzo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445, e successive modificazioni, e dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, senza alcun limite di importo.

4-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito (l'Istituto Nazionale previdenza sociale e l'Agenzia delle entrate sono individuate le modalità di erogazione della somma spettante ai sensi dell'articolo 12, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 nonché le eventuali compensazioni tra l'erario e l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale derivanti dall'applicazione della disciplina della dote fiscale, anche con riferimento al suo primo anno di applicazione.

4-decies. Per i titolari di indennità di disoccupazione, per i quali l'ammontare della somma spettante ai sensi del citato articolo 12, comma 4-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è rapportato ai giorni utili ai fini dell'indennità medesima, nonché per i possessori di redditi di lavoro dipendente erogati da datori di lavoro che non rivestono la qualifica di sostituti d'imposta, la predetta somma è erogata direttamente dall'INPS.».

Conseguentemente. dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-*bis.* Ai maggiori oneri di cui ai commi da 4-*bis* a 4-*decies*, pari a 2,6 miliardi di euro per l'anno 2011, a 2,8 miliardi di euro per l'anno 2012 e a 3 miliardi di euro per l'anno 2013, si provvede a valere su quota parte dei maggiori risparmi di cui al comma 164-*ter*.

164-*ter.* Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5per cento per

ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 1 per cento del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-quater. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-ter, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-quinquies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-ter, propone ogni anno, nel Disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

Tabella A

Dote fiscale per il nucleo familiare
(importi annui)

1 Figlio minore oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 12.500 euro di reddito familiare:
2.550 euro;
da 12.501 a 61.700 euro di reddito familiare:
 $470 + 2.080 * [1 - (R - 12.500) / 49.200]$
da 61.701 euro di reddito familiare:
 $470 * [1 - (R - 61.700) / 48.900]$

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 150 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

2 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 15.000 euro di reddito familiare:
4.900 euro;
da 15.001 a 67.600 euro di reddito familiare:
 $1.190+3.710*[1-(R-15.000)/52.600]$
da 67.601 euro di reddito familiare:
 $1.190*[1-(R-67.600)/56.700]$

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 300 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi
quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

3 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 17.300 euro di reddito familiare: 7200 euro;
da 17.301 a 79.400 euro di reddito familiare:
 $1.580+5.620*[1-(R-17.300)/62.100]$
da 79.401 euro di reddito familiare:
 $1.580*[1-(R-79.400)/63.800]$

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 450 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi
quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

4 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 19.400 euro di reddito familiare:
10.400 euro;
da 19.401 a 81.500 euro di reddito familiare:
 $3.165+7.235*[1-(R-19.400)/62.100]$
da 81.501 euro di reddito familiare:
 $3.165*[1-(R-81.500)/72.200]$

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 600 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi
quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

5 Figli oltre al genitore o ai genitori

formula continua: fino a 21.500 euro di reddito familiare:
13.000 euro;
da 21.501 a 86.300 euro di reddito familiare:
 $4.505+8.495*[1-(R-21.500)/64.800]$
da 86.301 euro di reddito familiare:
 $4.505*[1-(R-86.300)/82.500]$

l'importo non può comunque scendere sotto il valore di 750 euro;
nelle espressioni di cui sopra R indica il reddito e il termine in parentesi
quadra non può assumere valori superiori a 1 e inferiori a 0.

1.8

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLLNI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, DE LUCA, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 2 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4-sexies. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è costituito l'istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente. Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispose, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

4-septies. I maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-bis a 4-sexies, valutati in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, sono destinati, nei limiti delle risorse effettivamente risparmiate:

a) per un ammontare pari ad 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 al Fondo per la promozione ed il sostegno del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 63, comma 12, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;

b) per un ammontare pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 al miglioramento e al potenziamento della dota-

zione infrastrutturale di porti, aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di plurimodalità e di logistica;

c) per 1,8 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 agli interventi materia di edilizia sanitaria pubblica;

d) per un ammontare pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per interventi in materia di funzionalità ordinaria e straordinaria delle infrastrutture carcerarie, nonché per l'assunzione di personale di polizia penitenziaria e di educatori;

e) per un ammontare pari a 315 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 ad integrazione dei contributi annui dovuti dallo Stato ad ANAS Spa per investimenti relativi ad opere ed interventi di manutenzione straordinaria anche in corso di esecuzione;

f) per un ammontare pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane, tranviarie e filoviarie, nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale. Per trasporto pubblico locale lagunare si intende il trasporto di linea effettuato con unità che navigano esclusivamente nelle acque protette della laguna di Venezia;

g) per un ammontare pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per la proroga, fino al 31 dicembre 2013 delle disposizioni di cui al comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

4-octies. In attuazione di quanto previsto dal comma *4-septies*, lettera e), i commi 1 e 2 dell'articolo 15 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi.

4-novies. Una quota pari a 920 milioni dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *4-bis* a *4-sexies* è destinata per un quota pari a 120 milioni di euro, per l'anno 2011, ai maggiori oneri di cui al comma 9 e per 800 milioni di euro, per l'anno 2011, ai maggiori oneri di cui al comma 13.

Conseguentemente:

al comma 9, sostituire le parole: da: «per una percentuale pari» fino a: «240 milioni di euro» con le seguenti: «per una percentuale pari al 15 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 360 milioni di euro»;

al comma 13, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il 30 per cento dei proventi sono destinati al finanziamento del Piano nazionale per la Banda larga in coerenza con l'Agenda digitale europea 2020.».

1.9

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, DE LUCA, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio) relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 2 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-quinquies. Quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da 4-bis a 4-quater, è destinata per ciascuno degli anni 2011,

2012 e 2013 alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi da 4-*sexies* a 4-*duodecies*.

4-*sexies*. Al fine di garantire la tutela della salute dei cittadini e di migliorare l'offerta di servizi sanitari nelle Regioni del Mezzogiorno attraverso la riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete dei servizi territoriali, anche al fine di ridurre l'emigrazione sanitaria è disposta l'assegnazione di 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, a favore delle regioni meridionali per la realizzazione di un programma di investimenti per strutture fisiche e per beni strumentali coerenti con i Piani di riordino varati dalle Regioni e per conseguire l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio e per garantire il rientro dai deficit sanitari. I programmi di investimento sono approvati, previa intesa tra Stato e Regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4-*septies*. Al fine di favorire l'export delle imprese meridionali che già esportano, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con le regioni meridionali, affida all'Ice una specifica missione tesa ad organizzare e gestire in forma stabile missioni di operatori stranieri presso le imprese esportatrici meridionali operanti in mercati lontani e difficili ma con alti tassi di crescita, allo scopo di favorire la crescita del loro volume di esportazione e per consolidare le loro presenza in quei mercati. A tale fine, sono stanziati 315 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per le attività svolte dall'ICE ai sensi del presente articolo e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per il rifinanziamento del Fondo per il credito all'esportazione ed il sostegno degli investimenti all'estero.

4-*octies*. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati «confidi», localizzati nel territorio delle Regioni del mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2013. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del

predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2012. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente comma, comunque entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

4-*novies*. Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con il Ministero delle Infrastrutture e trasporti, d'intesa con la Conferenza Unificata, vara un programma straordinario di opere pubbliche, cantierabili in sei mesi, da realizzarsi nelle regioni meridionali, e coerenti con gli obiettivi di servizio 2007-13 dei fondi strutturali e con il federalismo fiscale. In particolare le opere da finanziare devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) aumentare la dotazione di strutture per servizi essenziali;
- b) esprimere una diretta e funzionale relazione per il raggiungimento di ciascuno degli obiettivi di servizio di cui alla programmazione delle risorse comunitarie 2007-2013;
- c) realizzare i migliori standard di qualità, compresa la sicurezza statica, antisismica e impiantistica, nonché l'efficienza energetica delle strutture destinate alle funzioni pubbliche, con priorità per le scuole e le strutture sanitarie e socio-assistenziali coerenti con i piani di riordino varati dalle Regioni per assicurare il rispetto degli equilibri di bilancio;
- d) favorire la raccolta differenziata con impianti efficienti, per tecnologie impiegate e per processi gestionali, per il compostaggio della parte umida dei rifiuti e per la valorizzazione dei rifiuti differenziati;
- e) realizzare la gestione industriale del servizio idrico integrato garantendo qualità nei processi di potabilizzazione e di depurazione della totalità delle acque restituite ai corpi idrici;
- f) favorire la mobilità urbana ed extraurbana sostenibile anche attraverso lo SViluppo delle reti ferrate;
- g) migliorare le condizioni di esercizio delle ferrovie meridionali attraverso interventi di miglioramento della rete, con priorità per i sistemi di sicurezza, e l'impiego di nuovo materiale rotabile;
- h) favorire, anche attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie di provenienza comunitaria, il completamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria e della linea dell'Alta Velocità-Alta Capacità ferroviaria Napoli-Bari.

Ai fini di cui al predetto programma sono stanziati 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Le opere di cui al predetto programma possono essere finanziate anche utilizzando le risorse liberate sui Fondi Comunitari 2000-2006 e quelle disponibili sul FAS assegnate con le Intese Istituzionali di Programma dal 1998 al 2006, comprese le risorse rinvenienti dai disimpegni automatici FAS 2002-2005 e dalla rivalutazione degli interventi con avanzamento inferiore al 10 per cento, di cui

alla delibera Cipe "Ricognizione, per il periodo 2000-2006, dello stato di attuazione degli interventi finanziati dal fondo per le aree sottoutilizzate e delle risorse liberate nell'ambito dei programmi comunitari (ob. 1) del 30 luglio 2010. Le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione del programma straordinario di opere pubbliche non vengono computate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità da parte delle amministrazioni responsabili dei relativi procedimenti.

4-decies. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, aventi sede legale in tutto il territorio nazionale, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche mediante l'avvio di nuovi progetti, è concesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2010, un credito d'imposta fino al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento di nuovi contratti per attività di ricerca di durata triennale, rinnovabili per ulteriori tre anni, stipulati dagli Atenei e dagli Enti di Ricerca Pubblici aventi sede legale nelle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, residenti nelle citate regioni meridionali. Il credito d'imposta è concesso per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima o con l'Ente di Ricerca sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione, e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito d'imposta, si considerano l'onere del contratto stipulato dall'università o dall'Ente di Ricerca, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il ricercatore collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di tre anni, prorogabile per un altro periodo di pari durata, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da risorse stanziare da leggi regionali. In tale caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limiti di una spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

4-undecies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 1, commi 17 e 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono estese ai titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo, per il recupero del patrimonio edilizio relativo alle strutture turistico-ricettive dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno nell'ambito di un limite complessiva di spesa annua di 100 milioni di euro, con priorità per gli interventi di adeguamento statico, impiantistico, energetico e funzionale delle strutture medesime. Il limite massimo di spesa per strutture turistico-ricettiva è fissato in 1.000.000 di euro.

4-duodecies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, sono prorogate per gli immobili adibiti a strutture turistico-ricettive dislocate nelle aree del mezzogiorno le agevolazioni per la riqualificazione energetica previste dall'articolo 1 commi 344 e seguenti della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nell'ambito di un limite complessivo di spesa annua di 100 milioni di euro e per un valore massimo della detrazione dall'imposta lorda di 300.000 euro».

1.10

LEGNINI, LUSI, MARINI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MICHELONI, CARLONI, MERCATALI, LUMIA, MORANDO, MILANA, NICOLA ROSSI, GIARETTA, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, MARCO FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di accelerare il processo di ripresa dell'economia nella Regione Abruzzo, interessata da una fase di accentuata recessione economica anche a seguito del sisma del 6 aprile 2009 e di favorire politiche attive del lavoro, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato ad utilizzare una quota pari a 250 milioni di euro delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate per ciascuno degli anni 2011 e 2012. Le risorse sono assegnate alla Regione Abruzzo con Accordo di Programma Quadro o con la stipula di specifici contratti di programma che prevedano incentivi nei settori economici dell'edilizia sostenibile e del turismo, dell'Automotive, dell'Agroalimentare, dell'ICT, della Farmaceutica, della Chimica e del Made in Italy, con priorità per le iniziative produttive ricadenti nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del cratere di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché per le azioni di reindustrializzazione dei siti dismessi o inquinati.

4-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dota-

zioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. A decorrere dall'anno 2013, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-quater. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma *4-bis*, in deroga alle nonne in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21, commi 6 e 7, della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-quinquies. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *4-ter*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-sexsies. Quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *4-ter* a *4-quinquies*, è destinata, per un ammontare pari a 463,86 milioni di euro per l'anno 2011, a 213,86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 ed a 171,11 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2023 alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi da *4-septies* a *4-decies*.

4-septies. All'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "20 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "20 dicembre 2013";

b) al comma 3, le parole: "15 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "15 dicembre 2013";

c) ai commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater* le parole: "mese di gennaio 2011" sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: "mese di gennaio 2014";

4-*octies*. Ai fini di cui all'articolo 39 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dal comma 4-*septies*, è autorizzata la spesa di 213,86 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e di 171,11 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2023.

4-*novies*. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 per i soggetti residenti nel Comune dell'Aquila e nei Comuni del cratere di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è sospeso il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere fino al 31 dicembre 2011. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

4-*decies*. Al fine di agevolare la ripresa delle attività nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009 è disposta l'esclusione dal patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 delle spese sostenute dal Comune dell'Aquila e dai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2011».

1.11

MORANDO, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, Nicola ROSSI, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al Pll, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente

registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del Pil nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 4-bis, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, a decorrere dal 1° gennaio 2011, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

A decorrere dallo gennaio 2011 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito «Istituto». L'Istituto esercita le funzioni svolte

dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPAIS);

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1 gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Istituto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

- a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;
- c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;
- d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Mi-

nistro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

4-sexies. I risparmi di spesa di cui ai commi da 4-bis a 4-sexies, pari a 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2011, sono destinati, alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4-septies e 4-octies.

4-septies. Entro il 30 gennaio 2011, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un tavolo tecnico, con la partecipazione di rappresentanti designati dal *Forum* delle associazioni delle famiglie, al quale è assegnato il compito di redigere entro il 30 marzo 2011 la proposta tecnica di riforma della tassazione delle famiglie finalizzata all'introduzione di una area non tassabile proporzionale alle necessità della persona, al numero dei componenti della famiglia e dei relativi carichi familiari e in linea con le conclusioni della Conferenza nazionale della Famiglia del 1° novembre 2010.

4-octies. Con apposito provvedimento da presentare in Parlamento entro il 30 aprile 2010, sono previste le modifiche al Testo unico delle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nel rispetto dei contenuti della proposta tecnica di cui al comma 4-septies, nonché dei limiti di spesa individuati dal comma 4-sexies.

4-novies. Le somme di cui al comma 4-sexies, qualora non utilizzate per la mancata o ritardata attuazione della riforma di cui al comma 4-septies, sono comunque destinate alla riduzione della pressione fiscale e al sostegno del reddito delle famiglie, con priorità per quelle numerose ovvero appartenenti alle fasce di reddito più basse. Le eventuali somme residue sono destinate alla riduzione del livello di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni».

1.12

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, ADAMO, BARBOLINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, AGOSTINI, BAIO, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, BASSOLI, BASTICO, BERTUZZI, BIONDELLI, BLAZINA, BONINO, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DONAGGIO, FIORONI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, GHEDINI, GRANAIOLA, INCOSTANTE, MAGISTRELLI, MARINARO, MAZZUCONI, MONGIELLO, NEGRI, PIGNEDOLI, PERDUCA, PINOTTI, PORETTI, Anna Maria SERAFINI, SOLIANI, MARCENARO, DELLA SETA, FERRANTE, DI GIOVAN PAOLO, LIVI BACCI, ROILO, ADRAGNA, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, RUSCONI, CERUTI, MARCUCCI, PROCACCI, VITA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi anni 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

4-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 4-bis, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

4-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *4-bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

4-quinquies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma *4-bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove. risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

4-sexsies. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è costituito l'Istituto di previdenza generale (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data dello gennaio 20 Il. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'Isti-

tuto, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

4-septies. Con riferimento alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, a pena di configurazione di danno erariale a carico dei soggetti responsabili, l'uso delle auto vetture in dotazione a ciascuna amministra-

zione è ammesso strettamente per esigenze di servizio ed è in ogni caso escluso per trasferimenti verso e dal luogo di lavoro. La presente disposizione non si applica alle autovetture assegnate, ai fini di tutela e sicurezza personale, a soggetti esposti a pericolo, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 4 maggio 1988, n. 133. L'uso in via esclusiva delle autovetture di servizio è ammesso esclusivamente per i titolari delle seguenti cariche: a) Presidente del Consiglio dei Ministri e Vice Presidente del Consiglio dei Ministri; b) Ministri e Vice Ministri; c) Sottosegretari di Stato; d) Primo Presidente e Procuratore generale della Corte di cassazione e Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche, Presidente del Consiglio di Stato, Presidente e Procuratore generale della Corte dei conti, Avvocato generale dello Stato, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana; e) Presidenti di Autorità indipendenti. Ai sensi dell'articolo 2, comma 122, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tutti coloro che hanno ricoperto cariche pubbliche a qualsiasi titolo, e che sono cessati dalla carica, perdono il diritto all'uso dell'autovettura di Stato. Ciascuna amministrazione procede alla individuazione delle autovetture in esubero, ai fini della loro dismissione entro il 31 dicembre 2010. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

Conseguentemente,

a) sostituire il comma 29 con il seguente:

"29. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata di 2.300 milioni di euro per l'anno 2011";

b) dopo il comma 30 aggiungere il seguente:

"30-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi, per l'anno 2011 gli interventi straordinari di integrazione salariale (CIGS) concessi ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono prorogati, su richiesta dell'impresa, anche senza soluzione di continuità, in deroga a quanto disposto dai commi 5 e 9 del medesimo articolo.";

c) al comma 31, secondo periodo, sostituire le parole "115.000 euro" con le seguenti: "2.500";

d) sostituire il comma 38 con il seguente:

"38. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro".

e) dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:

"38-bis. Dopo il comma 1-*quater* dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, sono aggiunti, in fine, i seguenti:

"1-*quinquies*. Alle donne titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, e 50, comma 1, lettere a), c), c-bis) e 1), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui alla lettera c) del comma 1 del presente articolo, riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori. La detrazione è riconosciuta nel limite di:

a) 500 euro per il primo figlio, più 300 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo non supera 20.000 euro;

b) 450 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 20.000 euro e inferiore a 40.000 euro;

c) 400 euro per il primo figlio, più 250 euro per ciascun figlio successivo al primo, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro e inferiore a 50.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 10.000 euro.

1-*sexies*. Le detrazioni di cui al comma 1-*quinquies* spettano in misura pari al 50 per cento degli importi determinati ai sensi del medesimo comma 1-*quinquies* per i figli di età superiore a otto anni.

1-*septies*. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1-*quinquies* è corrisposto sotto forma di assegno alla lavoratrice madre."

38-*ter*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro per le pari opportunità, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 29-*bis*, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di accesso al beneficio previsto dai commi 1-*quinquies* e 1-*sexies* introdotti dal comma 38-*bis* del presente articolo.

38-*quater*. A due anni dalla data di entrata in vigore della disposizione di cui al comma 38-*bis*, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro delle pari opportunità relazionano al Parlamento, per i rispettivi profili di competenza, sugli effetti della presente disciplina, nonché sull'efficacia stimata e la so-

stenibilità finanziaria della sua applicazione sul territorio nazionale, ai fini dell'adozione di provvedimenti legislativi conseguenti.

38-quinquies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 130 milioni di euro per il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

38-sexies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 400 milioni di euro per il Fondo per le non auto sufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

38-septies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza di cui l'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

38-octies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro a favore dell'"Istituto Gaslini" di Genova.

38-novies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per il Fondo destinato a un Piano contro la violenza alle donne di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

38-decies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 260 milioni di euro al fine di ottemperare al contributo di partecipazione del nostro paese al Fondo globale di contrasto all'AIDS, alla tubercolosi, alla malaria e alle altre malattie infettive.

38-undecies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per il Fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

38-duodecies. I livelli essenziali di assistenza socio-sanitaria e socio-assistenziale per tutti i disturbi e le complicanze che si diagnosticano come conseguenza del gioco d'azzardo patologico sono a carico del Fondo sanitario nazionale e del Fondo per le politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Sono considerati affetti da gioco d'azzardo patologico coloro che, perdendo il controllo sul comportamento orientato al gioco d'azzardo, ne diventano dipendenti, andando incontro a complicanze psicopatologiche e a un grave deterioramento del funzionamento psicosociale. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 2002, al fine di inserire i disturbi da gioco d'azzardo patologico nell'ambito di applicazione dei livelli essenziali di assistenza. La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico assicura:

- a) l'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria;
- b) l'immediato accesso alle strutture pubbliche e/o convenzionate per la valutazione e la diagnosi, l'assistenza psicologica e farmacologica, il ricovero, se necessario, in centri specializzati nella cura di questa patologia;

c) l'esenzione dalla partecipazione al costo per l'acquisto dei presidi necessari al trattamento e alla tutela della qualità della vita.

La certificazione di disturbo da gioco d'azzardo patologico è emessa dai presidi regionali sulla base della diagnosi, la relativa certificazione del disturbo, che ha validità nel tempo e per tutto il territorio nazionale fino a certificazione che attesti il recupero del soggetto, consente l'assistenza scolastica e l'accesso alle strutture. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi di una commissione di esperti, redige appositi protocolli diagnostici e individua centri d'eccellenza per l'attività clinica relativa ai disturbi da dipendenza comportamentale e appositi fondi per la ricerca scientifica in questo campo. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. A decorrere dall'anno 2011, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, è costituito il «Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da disturbi comportamentali, in particolar modo causati dalla dipendenza da gioco d'azzardo patologico», con una dotazione iniziale di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.13

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. All'articolo 2, comma 49, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le parole: "31 luglio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011" e le parole: "è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro".

4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2010 e 200 milioni per l'anno 2011, si provvede ai sensi dei commi da 4-quater a 4-sexies.

4-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

4-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

4-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 4-*quater* e 4-*quinqies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.14

GERMONTANI, VIESPOLI, D'ALIA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, è denominata Autorità di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Tale Autorità assume tutte le competenze precedentemente demandate dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, alla Commissione di garanzia. Al fine di garantire un efficiente ed adeguato svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente, la cui dotazione organica non eccede le 35 unità, incluse tre posizioni di livello dirigenziale. In sede di prima applicazione della norma e nelle more dell'attivazione di una contrattazione autonoma, al personale di ruolo di cui al comma 2 si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella dotazione organica è inquadrato, a domanda, con la qualifica di provenienza, il personale che, alla data del 31 dicembre 2010, presta servizio presso l'Autorità di cui al comma 1 in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, e che opti per il trasferimento nel ruolo dell'Autorità, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza. L'Autorità, per le posizioni della dotazione organica non coperte a seguito di tale inquadramento e nei limiti del contingente massimo di personale previsto, può avvalersi di personale, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche o di organismi di diritto pubblico, posto in posizione di comando o fuori ruolo, fino all'espletamento di appositi concorsi pubblici per titoli ed esami di cui al comma 4. L'organizzazione e il funzionamento della struttura sono disciplinate dall'Autorità con proprio regolamento. Fermo restando quanto previsto nel precedente comma 3, le posizioni della dotazione organica non coperte a seguito dell'inquadramento del personale già in servizio presso l'Autorità alla data del 31 dicembre 2010 possono essere ricoperte tramite concorsi pubblici, per titoli

ed esami, da effettuarsi in base a criteri oggettivi predeterminati da apposita commissione esaminatrice istituita ai sensi del comma 5. La Commissione esaminatrice di cui al comma 4 è composta da non meno di tre membri, presieduta dal Presidente della Autorità e composta da un magistrato amministrativo o contabile e da un consigliere di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei limiti delle disponibilità di bilancio, la Commissione può avvalersi di non più di 5 esperti esterni di elevata professionalità ed esperienza in materia di organizzazione dei servizi pubblici essenziali interessati dai conflitti o che si siano distinti in materia di tutela degli utenti. Al funzionamento delle strutture della Commissione sovraintende il Segretario Generale nominato dal Presidente, sentita la Commissione, scelto tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza organizzativa maturata nelle amministrazioni pubbliche. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni di legge».

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, inserire le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

1.15

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-bis. All'articolo 44, comma 2, sesto periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: » solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000.« sono sostituite dalle seguenti: «Il solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 10.000».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

1.16

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto*Sopprimere il comma 5.*

1.17

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto*Sopprimere il comma 5.*

1.18

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto*Al comma 5, le parole da: «del Mezzogiorno» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «comprese nell'Obiettivo Convergence e del 15 per cento alle restanti regioni».*

1.19

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:**«5-bis. Il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è abrogato.**5-ter. I commi 203, 204 e 205 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge riacquistano efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 17 dicembre 1971, n. 1158, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della citata legge n. 191 del 2009.**5-quater. Le risorse finanziarie derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter sono trasferite ad un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate a finanziare i piani straordinari diretti a prevenire e rimuovere le situazioni a rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non-*

ché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresì, la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale».

1.20

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Sopprimere il comma 6.

1.21

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 6, terzo periodo, sopprimere dalle parole: «in deroga a quanto previsto» fino alle parole: «dalla legge n. 2 del 2009».

1.22

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 6, alinea, terzo periodo, sostituire le parole: «in deroga a» con le seguenti: «nel rispetto di».

1.23

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere infrastrutturali della rete Autostradale A3 Salerno-Reggio Calabria e della linea dell'Alta Velocità/Alta Capacità Ferroviaria Napoli-Bari è inserita l'Alta Velocità Napoli-Lecce».

Conseguentemente, al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2011, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

1.24

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Nell'ambito della realizzazione delle opere infrastrutturali per il Mezzogiorno sono previsti interventi volti alla realizzazione dei treni-tram Foggia-Lecce, San Severo-Peschici Calenella, Foggia-Manfredonia, nonché interventi di potenziamento e sviluppo del sistema aeroportuale pigiasse, per le città di Bari, Foggia e Brindisi».

Conseguentemente, al maggiore onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede, a decorrere dall'anno 2011, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009.

1.25

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.

1.26

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al testo unico delle imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12:

1) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) 1000 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 350 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza i più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);";

2) al comma 1-bis il primo periodo è sostituito dal seguente: "In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 350 euro per figlio".

3) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate

le condizioni richieste. Qualora la detrazioni di cui al comma 1, lettera *c)* e *1-bis*, sia di ammontare superiore all'imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta fino ad un massimo di 400 euro per le detrazioni di cui al comma 1, lettera *c)*, e 1200 euro per la detrazione di cui al comma *1-bis*".

b) al comma 1 dell'articolo 22 è aggiunta la seguente lettera:

"*c-bis*) il credito di imposta derivante da incapienza per detrazioni per carichi familiari di cui all'articolo 12, commi 1, lettera *c)* e *1-bis*, relativa al periodo di imposta precedente".

7-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro".

7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso *5-bis*, primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera *a)*, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

7-quinquies. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "dieci per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

7-sexies. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcol etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcole etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro".

7-septies. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-octies. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

7-novies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma *7-novies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.27

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Al testo unico delle imposte sui Redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: ", nonché delle deduzioni indicate nell'articolo 12,";

b) all'articolo 11:

1) al comma 1, alinea, dopo le parole: "nell'articolo 10" sono inserite le seguenti: "e delle deduzioni indicate nell'articolo 12";

2) al comma 3, le parole: "negli articoli 12, 13, 15 e 16" sono sostituite dalle seguenti: "negli articoli 13, 15 e 16";

c) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni e detrazioni per oneri di famiglia*). - 1. Dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

a) 2.500 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

b) 3.200 euro per ciascun figlio a carico, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. Le predette deduzioni sono aumentate di un importo pari a 5000 euro per ogni figlio portatore di *handicap* ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La deduzione è liberamente ripartita tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la deduzione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la deduzione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della deduzione, per limiti di reddito, la deduzione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera deduzione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della deduzione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la deduzione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

2. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano per un reddito imponibile lordo inferiore a 30.000 euro. Tale limite viene incrementato di 7.000 euro per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le deduzioni decrescono linearmente dal limite calcolato fino ad azzerarsi completamente a 95.000 euro.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

4. Le deduzioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

5. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la deduzione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro, e il rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro, sono uguali a zero, la deduzione non

competete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

6. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta una detrazione di importo pari 350 euro per figlio.

7. Qualora la deduzione per carico familiare comporti un imponibile lordo inferiore allo zero, l'imposta calcolata sulla parte negativa è riconosciuta come credito fino ad un massimo di 400 euro. Se la detrazione per figli a carico di cui al comma 5 è di ammontare superiore all'imposta lorda, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta».

7-ter. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:»

7-quater. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso *5-bis*, primo periodo, le parole: "96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

c) al comma 3, le parole: "96 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "85 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, le parole: "97 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "88 per cento";

e) al comma 11, lettera a), le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

7-quinquies. All'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: "dieci per cento", sono sostituite dalle seguenti: "12,5 per cento".

7-sexies. All'allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "Birra: euro 2,35 per ettolitro e per grado Plato" sono sostituite dalle seguenti: "Birra: euro 2,58 per ettolitro e per grado Plato";

b) le parole: "Prodotti alcolici intermedi: euro 68,51 per ettolitro" sono sostituite dalle seguenti: "Prodotti alcolici intermedi: euro 75,36 per ettolitro";

c) le parole: "Alcol etilico: euro 800,01 per ettolitro anidro" sono sostituite dalle seguenti: "Alcol etilico: euro 880,01 per ettolitro anidro".

7-septies. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-octies. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

7-novies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma *7-novies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.28

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* I limiti di reddito stabiliti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, per poter usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia sono incrementati del 10 per cento a decorrere del 10 gennaio 2011.

7-ter. All'onere dovuto agli incrementi di cui al comma *7-bis*, pari a 650 milioni di euro annui, si provvede con il maggior gettito derivante dalle disposizioni fiscali di cui ai commi da *7-quater* a *7-undecies*.

7-quater. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

7-quinquies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-sexies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma *7-quinquies* si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

7-septies. All'articolo 96, comma *5-bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-octies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dei 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-novies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento",

7-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-quinquies*, *7-septies*, *7-octies* e *7-novies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.29

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera l-*quater*) è aggiunta la seguente:

"l-*quinquies*) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relative agli immobili, ivi compresi gli impianti elettrici, idraulici e quelle generici di riscaldamento e condizionamento e quelle di manutenzione e riparazione dei beni mobili registrati, eccedenti complessivamente 2.000 euro ed entro il limite complessivo di 35.000 euro, oggetto di fattura ai sensi di legge, non ricomprese nelle lettere precedenti o nelle spese detraibili di cui agli articoli 14, 15 e 16 e dall'articolo 1 della legge n. 449 del 1997;"

7-*ter*. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-*quater*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento".

7-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-*quater* e 7-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-*septies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-octies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma *7-septies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-novies. All'articolo 30-*bis* comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.30

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIALI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-ter. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-quater* e *7-quinquies* si applicano

a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma *7-septies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-octies. All'articolo 30-*bis* comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

Conseguentemente, alla tabella C,

missione Ricerca e innovazione, *programma* Ricerca per il settore della sanità pubblica, *voce*: Ministero della salute, decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità (2.1 – cap. 3443), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000;

2012:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

2013:

CP: + 74.000;

CS: + 74.000.

missione Tutela della salute, *programma* Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti ad uso umano, *voce* Ministero della salute, decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n.326 del 2003: – articolo 48, comma 9:

Agenzia italiana del farmaco (1.4 - capp 3458, 7230), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000;

2012:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

2013:

CP: + 24.000;

CS: + 24.000.

missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, *programma:* Sostegno alla famiglia, *voce:* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 cap 2102), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 533.000;

CS: + 533.000.

2012:

CP: + 533.000;

CS: + 533.000.

2013:

CP: + 533.000;

CS: + 533.000,

programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, *voce* Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000, legge-quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: - articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4. 5 cap 3671), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 628.000;

CS: + 628.000.

2012:

CP: + 633.000;
CS: + 633.000.

2013:

CP: + 659.000;
CS: + 659.000,

missione Giovani e sport, *programma* Incentivazione e sostegno alla gioventù, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22. 2 - cap 2106), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 61.000;
CS: + 61.000.

2012:

CP: + 61.000;
CS: + 61.000.

2013:

CP: + 68.000;
CS: + 68.000.

1.31

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. All'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "non superiore a 2.840,51 euro" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore a 5.000 euro".

7-ter. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-septies. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.32

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: ", per la parte che eccede lire 250 mila" sono soppresse.

7-ter. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura *7-ter*. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-septies. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.33

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* Le detrazioni previste dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono aumentate del 25 per cento.

7-ter. All'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-bis* e *7-ter* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

7-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

7-septies. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera *e)* le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.34

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la lettera *i-septies*) è sostituita dalle seguenti:

"i-septies) le spese documentate, per un importo non superiore a 2.100 euro annui, sostenute per i servizi di assistenza e cura di figli minori, nonché per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non auto sufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

i-septies.1) le spese documentate sostenute per il pagamento di rette relative alla frequenza degli asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio".

7-ter. Il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 15, comma 1, lettera *i-septies*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo fami-

liare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia. Ai fini dell'accesso alle detrazioni, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

7-quater. Nel caso di impiego nel nucleo familiare di lavoratori addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare per i quali sia stata adottata una procedura di emersione o regolarizzazione contributiva e fiscale, la detrazione di cui al comma *7-ter* spetta entro l'importo massimo di 2.500 euro per l'anno d'imposta in cui è avvenuta la regolarizzazione.

7-quinquies. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi da *7-bis* a *7-quater*, pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2011, 2012 e 2013 si provvede con l'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma *7-sexies*.

7-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *7-bis* a *7-quater*, pari a 500 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma *5-bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.35

MASCITELLI, BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Il comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, è sostituito dal seguente:

"3-ter. Per gli aumenti di capitale di società di capitali o di persone di importo fino a un milione di euro perfezionati da persone fisiche mediante conferimenti ai sensi degli articoli 2342 e 2464 del codice civile si presume un rendimento del 3 per cento annuo, che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di perfezionamento dell'aumento di capitale e per i quattro periodi di imposta successivi".

7-ter. Sono esclusi dall'imposizione sul reddito di impresa gli utili reinvestiti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2011 per un ammontare complessivo annuale non superiore a un milione di euro. L'agevolazione di cui al presente comma può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta di effettuazione degli investimenti.

7-quater. All'articolo 11, comma 4-bis.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: ", con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000," sono soppresse;

b) le parole: "euro 1.850" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.850".

7-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, pari a 500 milioni di euro annui, si

provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di I punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

e) All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.36

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi aventi sede legale nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna o Sicilia, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per lo sviluppo e la patrimo-

nializzazione dei confidi nel Mezzogiorno, con una dotazione patrimoniale di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, i cui contributi sono destinati a finanziare:

a) il 60 per cento delle spese inerenti la definizione dei progetti di accorpamento e di fusione dei confidi;

b) il 70 per cento delle spese derivanti dalla fornitura dei servizi di:

- 1) potenziamento patrimoniale dei confidi;
- 2) ampliamento dimensionale dei confidi;
- 3) sviluppo aziendale di processi di valutazione del merito del credito;
- 4) informatizzazione gestionale;
- 5) formazione professionale;
- 6) marketing associativo;
- 7) erogazione di servizi di assistenza tecnica alle imprese per l'accesso al credito;
- 8) servizi di controllo di qualità e dei rischi.

7-ter. I contributi di cui al comma *7-bis* sono concessi in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e sono finalizzati ad incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi la cui sede legale è individuata ai sensi del medesimo comma *7-bis*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale ed il Ministro per le politiche europee, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative dei commi *7-bis* e *7-ter*.

7-quater. Dall'attuazione dei commi *7-bis* e *7-ter* discendono oneri pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Al relativo onere si provvede con quanto disposto dal comma *7-quinquies*.

7-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: "0,30 per cento", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.37

CICOLANI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Per la prosecuzione degli interventi di carattere infrastrutturale del Corpo delle Capitanerie di Porto, è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di 20 milioni di euro.

7-ter. Per il potenziamento del Sistema informativo del demanio marittimo e per la definizione della dividende demaniale relativa ai limiti dei beni del demanio marittimo, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro.

7-quater. Per il potenziamento del sistema informativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

7-quinquies. All'onere derivante dai commi da 7-bis a 7-quater, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti nell'esercizio finanziario 2010 dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2008, n. 201, iscritti, in conto residui di stanziamento sul capitolo 7192 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che sono mantenute in bilancio in conto dei residui per essere versate al bilancio dello Stato».

1.38

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011.

7-ter. Gli intermediari versano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al comma 7-bis. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis.

7-quater. Le maggiori entrate che si realizzeranno a seguito di quanto stabilito dai commi *7-bis* e *7-ter*, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l'incremento della misura della detrazione per i redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. A tale scopo, le maggiori entrate di carattere permanente, come risultanti nel provvedimento previsto dall'articolo 33, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono iscritte in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato al conseguimento dell'obiettivo dell'incremento della citata detrazione, da corrispondere, sulla base delle risorse effettivamente disponibili, a decorrere dal periodo d'imposta 2011, salvo che si renda necessario assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti e imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali ovvero indifferibili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese».

1.39

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«*7-bis.* All'articolo 15, comma 1, lettera *c*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila" sono aggiunte le seguenti: ". La detrazione è pari all'intero importo delle spese mediche sostenute dal contribuente nel caso in cui abbia almeno un figlio a carico, per un importo complessivo non superiore a 1.000 euro".

7-ter. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

7-quater. All'articolo 30-*bis*, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.40

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Al fine di provvedere, per l'anno 2011, al sostegno delle famiglie dei lavoratori e dei pensionati, mediante l'assegnazione di un *bonus* straordinario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono valide anche per l'anno 2011. A tal fine, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini per la richiesta nonché per l'erogazione del beneficio sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. A tal fine il Fondo di cui al comma 22 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

7-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 7-bis, pari a 800 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modificazioni di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.41

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni, salvo quanto previsto al comma 7-ter:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

7-ter. I buoni del tesoro di qualunque tipo sono esentati da quanto previsto dal comma 7-bis e restano tassati con un'aliquota pari al 12,5 per cento».

1.42

LANNUTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. I compensi derivanti da forme di remunerazione operate sotto forma di *bonus e stock options* attribuiti ai dipendenti che rivestono la qualifica di dirigenti nonché ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa costituiscono parte integrante della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

7-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto definisce le modalità attuative del comma 7-bis».

1.43

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

Conseguentemente,

al comma 166, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabile di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per l'anno 2011;

alla tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il seguente importo:

2011: + 200.000.

1.44

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"i-novies) le spese inerenti i consumi dell'acqua, della corrente elettrica e del gas per i contribuenti con tre o più figli a carico, per un importo complessivo non superiore a 3.000 euro"».

Conseguentemente,

al comma 166, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabile di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

1.45

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. L'importo massimo di interessi passivi e relativi oneri accessori, detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente del Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è elevato del 25 per cento per ogni figlio legittimo o naturale nato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, fino ad un importo non superiore a 10.000 euro».

Conseguentemente,

al comma 166, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte

corrente, relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabile di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

1.46

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione L'Italia in Europa e nel Mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce: Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1. 2 - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2012:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2013:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000.

1.47

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI,
PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 400.000;
2012: + 400.000;
2013: + 400.000.

1.48

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI,
PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dall'anno 2011 la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: - articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 - cap 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000;

2012:
CP: + 500.000;
CS: + 500.000;

2013:

CP: + 500.000;

CS: + 500.000.

1.49

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Alla legge 3 giugno 1999, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "L'ammontare di ciascuno dei quattro fondi relativi agli organi di cui al comma 1 è pari, per ciascun anno di legislatura degli organi stessi, alla somma risultante dalla moltiplicazione dell'importo di euro 0,50 per il numero dei cittadini della Repubblica iscritti nelle liste elettorali per la relativa elezione che hanno effettivamente esercitato il loro diritto elettorale attivo in occasione del rinnovo di ciascuno degli organi per cui si richiede il rimborso";

b) all'articolo 1, comma 6, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "In caso di scioglimento anticipato del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati il versamento delle quote annuali dei relativi rimborsi è interrotto; la quota ancora non erogata è corrisposta in proporzione alla frazione di anno trascorsa prima dello scioglimento anticipato"».

1.50

THALER AUSSEHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Si considerano accessorie alle prestazioni rese ai clienti alloggiati in strutture ricettive, di cui al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore dei servizi ricettivi ai fruitori dei medesimi.»

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

1.51

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "per la parte che eccede lire 250 mila." è inserito il seguente periodo: "Per le spese sostenute a favore dei figli di minore età non opera il limite di cui al periodo precedente e la detrazione spetta nella misura del 23 per cento"».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

1.52

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

"e-bis) a decorrere dal periodo d'imposta in corso dal 1° gennaio 2011, le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale per un importo non superiore a 300 euro. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12"».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

1.53

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSN

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 2, comma 335 della legge 23 dicembre 2005, n.266 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tra le spese che beneficiano della detrazione di cui al periodo precedente rientrano anche quelle sostenute dai genitori per il pagamento del servizio di assistenza domiciliare all'infanzia".».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

1.54

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n.244 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 25, le parole: "entro cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto anni";

b) al comma 28, le parole: "dalla data di entrata in vigore della presente legge," sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2005,"».

Conseguentemente, al relativo onere, pari a 5 milioni di euro annui per il triennio 2011-2013, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.55

CICOLANI

Respinto

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. I commi da 295 a 299 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si interpretano nel senso che il gettito della compartecipa-

zione all'accisa sul gasolio per autotrazione delle Regioni a statuto ordinario, ivi prevista, abbia una destinazione diretta ed esclusiva nei confronti dei servizi di trasporto pubblico di interesse regionale e locale, compresi quelli di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni».

1.56

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011, all'articolo 27, comma 9, lettera a), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, le parole: "pari all'1 per cento del fatturato" sono sostituite dalle seguenti: "pari al 5 per cento del fatturato"».

1.57

MASCITELLI, DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Sostituire i commi da 8 a 12 con i seguenti:

«8. Entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la piena attuazione dei principi dettati dalla comunicazione COM(2007) 700 della Commissione, del 13 novembre 2007, relativa ad un approccio comune all'uso dello spettro liberato dal passaggio al digitale, e della decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche d'uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche dell'Unione europea, si applicano le disposizioni di cui al successivo comma 9 in modo tale da garantire che il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga senza la possibilità di consolidamento di posizioni dominanti nel mercato del digitale che impediscano la massimizzazione dell'introito economico in favore dello Stato e lo sviluppo dei servizi di tele comunicazione per i servizi innovativi quali la banda larga.

9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro il termine previsto dal comma 8, sono individuate le frequenze da destinare ai servizi di telefonia mobile, i cui diritti d'uso sono assegnati mediante procedure di evidenza pubblica competitiva al fine di accrescere l'efficienza della gestione delle radiofrequenze e di destinare adeguate risorse ai servizi di telefonia mobile con l'utilizzo della banda 790-862

MHz. La base d'asta delle procedure di cui al presente comma è determinata tenendo conto della media delle valutazioni economiche riscontrate negli altri Paesi membri dell'Unione europea. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e ai criteri previsti dalla delibera n. 181/09/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), del 7 aprile 2009, l'AGCOM, con proprio provvedimento, adegua i contenuti della delibera n. 300/10/CONS della medesima Autorità, del 28 giugno 2010, a quanto previsto dal presente comma, individuando un numero di reti nazionali tale da garantire l'effettiva riserva prevista per legge in favore delle emittenti televisive locali, per ogni area tecnica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 10 ottobre 2008, di un terzo delle risorse frequenziali pianificabili nel rispetto del coordinamento internazionale. Il piano nazionale di ripartizione delle frequenze è adeguato alle disposizioni del presente comma».

Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: «da 8 a 12» con le seguenti: «8 e 9».

1.58

LUSI, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, MERCATALI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, VITA, ADRAGNA, BLAZINA, GHEDINI, ICHINO, NEROZZI, PASSONI, TREU, BOSONE, BIONDELLI, CHIAROMONTE, CHITI, COSENTINO, Ignazio MARINO, PORETTI, FERRANTE, STRADIOTTO, BAIO, DE LUCA, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Una quota pari a 300 milioni di euro degli introiti di cui al comma 8, è destinata, per l'anno 2011, alla proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 63-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

Conseguentemente:

al comma 40, elenco 1, voce: «Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'articolo 53-bis, commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.

112, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2008, n. 133» *sostituire l'importo: «100» con il seguente: «400».*

dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. 1. A decorrere dal 1 gennaio 2011, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli standard di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. A decorrere dall'anno 2011: a) le amministrazioni sono tenute ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva; b) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente; c) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale; d) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

164-ter. Dall'attuazione del comma 164-bis, devono derivare risparmi non inferiori a 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

164-quater. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 164-bis, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.59

BRUNO

Respinto

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 4 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 96 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di incentivi fiscali per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti ai settori della cultura associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile riconoscendo loro un credito di imposta dell'apporto in denaro effettuato per il restauro di beni riconosciuti di interesse culturale. I maggiori oneri di cui alla presente disposizione sono a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 6 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 144 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

1.60

BRUNO

Respinto

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 5 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 120 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla dif-

fusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di incentivi fiscali per le attività dello spettacolo per i soggetti le cui erogazioni liberali siano a favore di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni, di associazioni legalmente riconosciute, che senza scopo di lucro svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, utilizzate per la produzione di opere liriche, opere cinematografiche, opere teatrali, balletti, eventi musicali, spettacoli itineranti, per la realizzazione di nuove strutture adibite allo spettacolo, per il restauro o la ristrutturazione di quelle esistenti. L'agenzia delle entrate invia una copia delle dichiarazioni di deduzioni di cui sopra al Ministero dei beni culturali e ambientali. Il mancato utilizzo e l'utilizzo illegittimo delle erogazioni liberali di cui sopra entro il terzo periodo di imposta successivo a quello della loro percezione da luogo a una sanzione sino al doppio della somma ricevuta. Il Ministero dei beni culturali e le attività culturali controlla sull'impiego delle erogazioni e commina le adeguate sanzioni. I maggiori oneri di cui alla presente disposizione sono a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 5 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 120 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

1.61

BRUNO

Respinto

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 5 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 120 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti é iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un

Piano di incentivi fiscali per i soggetti produttori di opere liriche, opere teatrali, balletti, eventi musicali, spettacoli itineranti dichiarati di nazionalità italiana, cui è riconosciuta una riduzione dell'imponibile ai fini dell'imposta sulle società, per ciascuna opera prodotta, che sia fruibile al pubblico. I maggiori oneri di cui alla presente disposizione sono a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 5 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 120 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

1.62

BRUNO

Respinto

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 6 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 144 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-bis. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di incentivi fiscali per i soggetti di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti ai settori della lirica, del teatro di prosa, della musica, della danza, degli spettacoli itineranti associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile riconoscendo loro un credito di imposta dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere liriche, opere teatrali, balletti, eventi musicali, spettacoli itineranti riconosciuti di nazionalità italiana ovvero opere europee. Il Piano prevede che il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile. I maggiori oneri di cui alla presente disposizione sono a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 4 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 96 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in

apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

1.63

BRUNO

Respinto

Sostituire il comma 9 con i seguenti:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari all'8 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 192 milioni di euro, finalizzate a promuovere un uso più efficiente dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

9-bis. Con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di incentivi fiscali per le attività dello spettacolo per i soggetti che, dopo aver prodotto un'opera, vendono i diritti di sfruttamento dell'opera ad una società di locazione finanziaria e li riacquistano dalla stessa in locazione finanziaria, nel caso in cui il ricavato della vendita dei diritti sia utilizzato per produrre una o più nuove opere. Il Piano prevede la deduzione degli oneri di locazione finanziaria a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 2 per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non eccedente 48 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali».

1.64

SAIA, MENARDI

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono definiti criteri e modalità per l'attribuzione di misure economiche di natura compensativa, a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8, per una percentuale pari al 20

per cento degli introiti della gara stessa e comunque per un importo non inferiore a 480 milioni di euro, finalizzate a promuovere un più efficiente uso dello spettro attualmente destinato alla diffusione di servizi di media audiovisivi in ambito locale. A tal fine, la predetta percentuale di introiti è iscritta su apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico».

Conseguentemente, all'articolo 1 comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 240 milioni di euro per l'anno 2011».

1.65

RUSSO, BRUNO, RUTELLI

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con Decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di intervento urgente per misure a favore della ricerca afferenti a settori economici-strategici, previa definizione mediante Decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro per la definizione della strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al comma precedente, nella misura di 140 milioni di euro, ovvero nella misura del 10 per cento degli introiti della gara stessa, diminuita della somma iscritta a copertura degli interventi di riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di cassa integrazione ordinaria o straordinaria in settori economici-strategici. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero dell'istruzione, università e ricerca».

1.66

RUSSO, BRUNO, RUTELLI

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. Con Decreto del Ministro del lavoro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene definito un Piano di intervento urgente per misure di riqualificazione professionale di lavoratori dipendenti in regime di Cassa integra-

zione ordinaria o straordinaria in settori economici strategici, previa definizione mediante decreto interministeriale dei criteri assunti a parametro, per la definizione di strategicità, a valere sugli introiti della gara di cui al comma precedente, nella misura di 100 milioni di euro. A tal fine, la predetta misura finanziaria è inserita in apposito Fondo istituito presso il Ministero del lavoro».

1.67

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Dichiarato inammissibile

Al comma 9, primo periodo, apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: «20 per cento»;*

b) *sostituire le parole: «non eccedente 240 milioni di euro» con le seguenti: «non inferiore ai 480 milioni di euro».*

Indi, sopprimere il comma 11.

1.68

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 9, sostituire le parole: «al 10 per cento» con le seguenti: «al 20 per cento» e le parole: «non eccedente 240 milioni» con le seguenti: «non inferiore i 480 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

164-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: «12,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «13,1 per cento»;

b) alla lettera b) le parole: «11,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12,1 per cento»;

c) alla lettera c) le parole: «10,6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «11,1 per cento»;

d) alla lettera d) le parole: «9 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «9,5 per cento»;

e) alla lettera e) le parole: «8 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «8,5 per cento».

1.69

BUTTI, LATRONICO, SANTINI

Dichiarato inammissibile

Al comma 9 sostituire le parole: «pari al 10 per cento» con le seguenti: «pari al 20 per cento»; e le parole: «non eccedente i 240 milioni di euro» con le parole: «non inferiore i 480 milioni di euro».

1.70

FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 92, inserire il seguente:

«92-bis. All'articolo 14, comma 2 del decretollegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle Province dal ministero dell'interno sono ridotti di 300 milioni per l'anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall'anno 2012" sono sostituite con le seguenti: "i trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione Irpef, dovuti alle Province dal ministero dell'interno sono ridotti di 150 milioni per l'anno 2011 e di 350 milioni annui a decorrere dall'anno 2012».

Conseguentemente, al comma 9, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

1.71

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI,
PINZGER, PETERLINI

Respinto

Sopprimere il comma 11.

1.72

SAIA, MENARDI

Respinto

Sopprimere il comma 11.

1.73

BUTTI, LATRONICO, POSSA, SANTINI

Respinto

Sopprimere il comma 11.

1.74

D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO

Respinto

Sopprimere il comma 11.

1.75

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 13, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Eventuali maggiori entrate accelerate rispetto alla stima di cui al presente comma sono destinate alla reintegrazione delle risorse del "Fondo per le aree sottoutilizzate" previste dall'articolo 1, comma 863 della legge n. 296 del 2006 per il periodo di programmazione 2007-2013, in parte diversamente destinate da vari provvedimenti legislativi».

1.76

VITA, Vittoria FRANCO, RUSCONI, ANDRIA, LUSI, CARLONI, CERUTI, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, Anna Maria SERAFINI, MERCATALI, LEGNINI, GIARETTA, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

«13-bis. All'articolo 10-sexies, comma 1, lettera e) del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono abrogate le parole da: "nonché gli articoli 4, comma 3" fino alla fine della lettera e). Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 21 milioni di euro per l'anno 2011.

13-ter. Le misure relative agli incentivi fiscali per il cinema di cui all'articolo 1, comma 325-343, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano anche per gli anni 2011, 2012 e 2013. Ai fini dell'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

13-quater. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli Istituti culturali di cui alla legge 17 ottobre 1996, n. 534.

13-quinquies. Per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per il Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

13-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 13-bis a 13-quater, pari a 701 milioni di euro per l'anno 2011 ed a 680 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 13-sexies.

13-septies. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e la loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accellimento di minori econo-

mie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1.77

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 16-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

16-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 16-quinquies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 400.000;

2012: + 400.000;

2013: + 400.000.

1.78

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 16-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

16-quinquies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento".

16-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 16-quinquies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Politiche per il lavoro, programma: Politiche attive e passive del lavoro, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Decreto-legge n. 148 del 1993, convertito con modificazione, dalla legge n. 236 del 1993: interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. Articolo 1, comma 7: Fondo per l'occupazione (set. 27) Interventi diversi (1.3 - cap. 7206) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 500.000;

CS: 500.000;

2012:

CP: 500.000;

CS: 500.000;

2013:

CP: 500.000;

CS: 500.000.

1.79

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 16-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Sostegno alla famiglia, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17. 3 - cap. 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2012:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2013:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

1.80

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 16-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge n. 328 del 2000: legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - Art. 20, comma 8: Fondo da ripaliire per le politiche sociali (4.5 - cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2012:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2013:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

1.81

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 16-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto legislativo n. 204 del 1998: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3. 3 - capitolo 7236) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2012:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

2013:

CP: + 200.000;

CS: + 200.000.

1.82

DE TONI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Casa e assetto urbanistico programma: Politiche abitative, urbane e territoriali voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3. 1 – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 170.000;

CS: + 170.000;

2012:

CP: + 170.000;

CS: + 170.000;

2013:

CP: + 170.000;

CS: + 170.000.

1.83

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, voce Ministero per i beni e le attività culturali, legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1. 2 - capitoli 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 154.000;

CP: + 154.000;

2012:

CP: + 154.000;

CP: + 154.000;

2013:

CP: + 154.000;

CP: + 154.000.

1.84

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Fondi da ripartire programma Fondi da assegnare voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Legge n. 440 del 1997 e Legge n. 144 del 1999 (articolo 68, comma 4, lettera b) – Fondo per l'ampliamento dell'offerta formativa (6. 1 Fondo per il funzionamento della scuola – cap. 1270), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;

2012:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000;

2013:

CP: + 150.000;

CS: + 150.000.

1.85

PEDICA, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1. 2 - capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 147.800;

CS: + 147.800;

2012:

CP: + 147.800;

CS: + 147.800;

2013:

CP: + 147.800;

CS: + 147.800.

1.86

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, legge n. 147 del 1992: Modifiche ed integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2. 1 - cap. 1695) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2012:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1.87

GIAMBRONE, PARDI, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "ei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma diritto allo studio nell'istituzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari - articolo 1, comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2. 1 - cap. 7273) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2012:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1.88

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, aggiungere la seguente missione Comunicazioni, Programma, Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, voce Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2002, n. 289 – Art. 1, comma 925: finanziamento per la realizzazione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15. 8 – cap 7230), con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 300.000;

CS: 300.000;

2012:

CP: 300.000;

CS: 300.000;

2013:

CP: 300.000;
CS: 300.000.

1.89

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1 comma 272 – Credito di imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate (set. 4) Interventi nelle aree sotto utilizzate (8. 3 – cap. 7809), apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 150.000;
CS: 150.000;

2012:

CP: 150.000;
CS: 150.000;

2013:

CP: 150.000;

CS: 150.000.

1.90

GIAMBRONE, DI NARDO, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione dei trasferimenti erariali compresi quelli per interventi speciali – Ministero dell'interno, inserire la seguente voce: Decreto-legge n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997: Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione – Articolo 3 – Contributi per spese pubbliche nei comuni di Napoli e Palermo.

Rifinanziamento

2011:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2012:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000;

2013:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000.

1.91

BUGNANO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese programma Regolamentazione, illcentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico aggiungere la seguente voce: Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 841 (cap. 7445 Fondo per la competitività e lo sviluppo) con i seguenti importi:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 100.000;
CS: 100.000;

2012:

CP: 100.000;
CS: 100.000;

2013:

CP: 100.000
CS: 100.000.

1.92

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al comma 5-bis primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente voce: Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): articolo 1, comma 1035: Piano nazionale della sicurezza stradale (settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2. 1. 6 – Investimenti – cap. 7334):

Rifinanziamento:

2011:

CP: 80.000;
CS: 80.000;

2012:

CP: 80.000;
CS: 80.000;

2013:

CP: 80.000;
CS: 80.000.

1.93

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

16-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7 comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

16-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 16-bis e 15-ter, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma, Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Legge n. 120 del 2010: Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limitazioni alla guida e di sanzioni per talune violazioni. Art. 56 comma 2: Raccolta e invio dati relativi all'incidentalità stradale (sel 27) Interventi diversi (2. I. - cap 7339) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 15.000;
CS: 15.000;

2012:

CP: 15.000;
CS: 15.000;

2013:

CP: 15.000;
CS: 15.000.

E conseguentemente ancora, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità, programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, aggiungere la seguente: Legge n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): Art. 1, comma 1036: Sicurezza stradale e informazione agli utenti (Settore n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2. 1 - Investimenti - cap. 7335)

Rifinanziamento:

2011:

CP: 15.000;
CS: 15.000;

2012:

CP: 15.000;
CS: 15.000;

2013:

CP: 15.000;
CS: 15.000.

1.94

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.»

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:

2011: + 50.000;
2012: + 50.000;
2013: + 50.000.

1.95

GIAMBRONE, MASCITELLI, BELISARIO, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.»

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero per i beni e le attività culturali, con i seguenti importi:

2011: + 50.000;
2012: + 50.000;
2013: + 50.000.

1.96

DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.»

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con i seguenti importi:

2011; 50.000;
2012: 50.000;
2013: 50.000.

1.97

PEDICA, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI

Respinto

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 la tassa sui superalcolici di cui all'Allegato I del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.»

Conseguentemente alla Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Incentivi alle imprese per interventi di sostegno, Ministero dell'economia e delle finanze – Legge n. 244 del 2007: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) articolo 2, comma 373 (8. 1 – cap. 7182) Cancellazione debito Paesi poveri apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento: 2011:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2012:

CP: 50.000;

CS: 50.000;

2013:

CP: 50.000;

CS: 50.000.

1.98

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. L'articolo 2630 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 2630. – Ogni organo di società o consorzio che, in relazione alle funzioni attribuite per legge o per statuto, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. In caso di adempimento tardivo, ossia non superiore a trenta giorni rispetto ai termini prescritti, la pena pecuniaria è ridotta di un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo"».

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla presente legge.

1.99

RUSSO, BRUNO, RUTELLI

Respinto

Al comma 17, dopo le parole: «di specifiche analisi del rischio di evasione e» aggiungere le seguenti: «formulate sulla base dei risultati dell'applicazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

1.100

FIRRARELLO

Respinto

Al comma 17, aggiungere in fine:

«Al comma 1011 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dal comma 2 dell'articolo 36-bis della legge n. 31 del 28 febbraio 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "30 Giugno 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011"

b) dopo il periodo inserito con la lettera *b)* viene aggiunto il seguente: "l'attualizzazione viene effettuata mediante l'applicazione di un moltiplicatore fisso pari allo 0,15 da applicarsi al residuo debito. Al fine della esatta individuazione del debito residuo i contribuenti hanno facoltà, in deroga ai termini stabiliti dai commi 8 e 8-bis del vigente articolo 2 del DPR 322 del 22 luglio 1998, di produrre le denunce integrative per gli anni dal 2002 al 2008 entro il termine del 30 giugno 2011"

c) il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dai contribuenti per effetto del superiore disposto».

1.101

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 22 aggiungere il seguente:

«22-bis. - (Agevolazioni fiscali in occasione del funerale e modifica del regime IVA in campo funerario) - Nel testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 13-bis, comma 1, lettera *d)*, relativo alle detrazioni per spese funebri, le parole: "spese funebri" vengono sostituite con le parole: "spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre", le parole: "a 3 milioni di lire (1.549,37 euro)"

sono sostituite dalle seguenti: "ai due terzi degli importi pagati fino ad un totale di settemilacinquecento euro".

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 all'articolo 10, comma 1, il numero 27 è soppresso.

Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, alla Tabella A, Parte III, relativa ai beni e servizi soggetti all'aliquota del 10%, dopo il numero 41-*quater* è aggiunto il seguente: "Prestazioni di servizi funebri, necroscopici, cimiteriali, per la cremazione e delle forniture di beni ad essi connessi nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre".

La detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni è applicabile anche alle categorie di interventi effettuate dal proprietario o dal concessionario di tomba o sepoltura cimiteriale in genere, per lavori di manutenzione e ristrutturazione della stessa, ivi comprese le eventuali operazioni cimiteriali necessarie"».

1.102

DELLA MONICA, CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«22-*bis*. All'articolo 61 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, al comma 24, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Nella ripartizione delle predette quote almeno il 60 per cento delle somme è devoluto al Ministero della Giustizia, il 35 per cento al Ministero dell'interno e il 5 per cento al Ministero dell'economia e delle finanze."

22-*ter*. Le risorse residue e non ancora ripartite, del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, relative all'esercizio 2009, sono attribuite per un ammontare pari al 90 per cento al Ministero della Giustizia e per il restante 10 per cento al Ministero dell'interno"».

1.103

RUSSO, BRUNO, RUTELLI

Ritirato

Al comma 23 lettera b) sostituire le parole: «attraverso l'istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL)» con le seguenti: «attraverso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro, che potrà avvalersi dell'istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL)».

1.104

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 24, primo periodo, le parole: «800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.400 milioni di euro, nonché di 1.100 milioni di euro» e, al secondo periodo, dopo le parole: «professori di seconda fascia» aggiungere le seguenti: «e ricercatori universitari».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

al comma 166, primo periodo, aggiungere le seguenti parole:

«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabile di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro a decorrere dal 2011».

1.105

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Al comma 24, sopprimere il secondo e il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 24, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di 1500 professori di seconda fascia per ciascuno degli anni 2011-2016. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive modificazioni.

24-ter. Agli ulteriori oneri di cui al comma 24-bis, pari a 90 milioni di euro per l'anno 2011, 263 milioni di euro per l'anno 2012, 400 milioni

di euro per l'anno 2013, 253 milioni di euro per l'anno 2014, 333 milioni di euro per l'anno 2015, 413 milioni di euro per l'anno 2016 e di 480 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 24-*quater* a 24-*decies*.

24-*quater*. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

24-*quinquies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "Della misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "mella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "mella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

24-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 24-*quater* e 24-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

24-*septies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento".

24-*octies*. A decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui».

1.106

PARDI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, MASCITELLI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-*bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'a-

liquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

24-ter. All'articolo 96, comma *5-bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

24-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

24-quinquies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma *7-quater* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

24-sexies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,25 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerche», apportare le seguenti variazioni:

2011: + 800.000;
2012: + 800.000;
2013: + 800.000.

1.107

VALDITARA, VIESPOLI

Respinto

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«*24-bis.* Il personale docente è non docente delle scuole statali che, entro il 31 gennaio 2010, con decorrenza dal successivo 1° settembre 2010, rassegni le dimissioni volontarie dall'impiego può domandare di accedere al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 33 e di una età pari o superiore ad anni 60, di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 34 e di

una età pari o superiore ad anni 59, di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 35 e di una età pari o superiore ad anni 58, oppure in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore ad anni 36 e di una età pari o superiore ad anni 57, oppure, indipendentemente dall'età, in presenza di una anzianità contributiva pari o superiore a 38 anni. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono determinati i criteri per l'accettazione delle domande di pensionamento. Nell'ipotesi di mancata accettazione della domanda il richiedente può rimanere in servizio.

24-ter. L'erogazione del trattamento di fine servizio eventualmente spettante al dipendente, è effettuata comunque alla data nella quale il dipendente avrebbe maturato il diritto in assenza della facoltà di cui al predetto comma 1 e nella misura spettante alla data di esercizio della facoltà di cui al medesimo comma 1.

24-quater. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro per il 2010, in trenta milioni di euro per il 2011 e in 20 milioni di euro per il 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella Tabella C allegata alla legge finanziaria 2010.

24-quinques. Al fine di assicurare che dall'attuazione del comma 1, primo periodo, non derivino oneri ulteriori rispetto alle risorse previste a copertura dal comma 3, il medesimo decreto ministeriale di cui al precedente comma 1, secondo periodo, potrà stabilire dei criteri di priorità nella accettazione delle domande, nell'ambito delle procedure di accertamento del diritto al pensionamento anticipato, qualora emergano palesi scostamenti tra il numero delle domande di pensionamento pervenute e la copertura finanziaria a disposizione per ciascun anno».

1.108

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«*24-bis.* Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazione, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, le disposizioni contenute nell'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano fino al 31 dicembre 2013.

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese ri-

modulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011».

1.109

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

«25-bis. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015 è introdotto un sistema di agevolazioni fiscali automatiche per investimenti in ricerca ed innovazione delle imprese con un'allocatione annua di 700 milioni di euro.

25-ter. L'agevolazione prevede il riconoscimento di un credito d'imposta pari a:

a) 10 per cento delle spese e dei costi sostenuti dalle imprese per realizzare investimenti in ricerca e sviluppo;

b) 40 per cento intramuros qualora i progetti di investimento contemplino commesse di ricerca ad enti pubblici, università e organismi di ricerca.

25-quater. Le spese ed i costi agevolabili non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo di imposta.

25-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti: i costi e le spese agevolabili, gli obblighi di comunicazione a carico delle imprese con riguardo ai costi sostenuti per le attività di ricerca e sviluppo agevolabili, le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria sugli aiuti di stato, i criteri e le modalità di attuazione dell'agevolazione anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo di risorse stanziato.

25-sexies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento".

25-septies. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

25-octies. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

25-novies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 25-*octies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

25-decies. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 25-*octies* del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

1.110

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSEHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

«*25-bis.* Sono esentati dal pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della bolletta per la fornitura del servizio idrico i pensionati con reddito personale annuo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non superiore a 12.000 euro, o non superiore a 18.000 se cumulato con quello del coniuge.

25-ter. Per i pensionati di cui al comma 1 le tariffe per l'esercizio di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e del gas sono ridotte del 70 per cento».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.111

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

«25-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma, le parole: "30 giugno 2010" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2011";

b) dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Gli incentivi di cui al comma 1 sono estesi alle persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politica agro alimentare e pesca».

1.112

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

«25-bis. All'articolo 7 decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:

"b-bis) i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale C/1;

b-ter) i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale D/2, con attività stagionale, limitatamente al periodo di chiusura dell'esercizio";

b) al comma 1, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) gli immobili posseduti da società di persone limitatamente alla parte dell'immobile adibita ad abitazione principale da uno dei soci"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese ri-

modulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.113

LATRONICO

Ritirato

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2011».

Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata Tabella C.

1.114

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Nel rispetto del principio di territorialità dell'imposta è prevista, a beneficio delle regioni in cui si localizzano le attività imprenditoriali estere, una compartecipazione straordinaria del 20 per cento del gettito derivante dalle imposte sui redditi, generato dalle predette attività economiche».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

1.115

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. È previsto al credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2012, a favore delle imprese agricole e agroalimentari, costituite anche in forma cooperativa o riunite in consorzi che effettuano investimenti di promozione pubblicitaria in mercati esteri, come previsto dalla legge 296/2006 co. 1088-1089, e successive modificazioni. Il credito d'imposta è concesso nella misura del 50% del valore degli investimenti».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

1.116

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2011, incrementano il numero di lavoratori e lavoratrici dipendenti di età inferiore ai trent'anni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta, per gli anni 2011, 2012 e 2013, ai fini IRES d'importo pari a euro 500 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Sono esclusi i soggetti di cui all'articolo 74 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato regolamento (CE) n. 2204/2002».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento

a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: competitività e sviluppo delle Imprese».

1.117

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. È previsto per i datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2010 e il 31 dicembre 2012, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, un credito d'imposta d'importo pari a euro 500 per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 2204/2002.

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: competitività e sviluppo delle imprese».

1.118

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. È previsto un credito d'imposta alle imprese, in special modo a quelle del Sud, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nella misura del 10 per cento dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia, secondo le modalità stabilite dall'articolo 1 della legge 296/2006, commi da 280 a 285, e successive modificazioni. La misura del 10 per cento è elevata al 15 per cento qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di

parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.119

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è sostituito dal seguente:

"Articolo 16.

(Disposizioni in materia di canone di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 per i soggetti sottoindicati gli importi dei canoni di abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo, ivi compresi gli importi dovuti come canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o superiore a cento: Euro 2.887,43;

b) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: Euro 1.924,95;

c) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; esercizi pubblici di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: Euro 962,46;

d) alberghi con 4 e 3 stelle, residence turistico-alberghieri, villaggi turistici e campeggi con 4 e 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, residence turistico-alberghieri e campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di seconda, terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: Euro 384,98;

e) tutte le categorie di cui alle lettere a), b), c), e d) del presente comma con un numero di televisori non superiore a uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificata dalla legge 28 dicembre 1989, n. 421: Euro 192,50.

2. Per le imprese stagionali, gli importi annuali di cui al comma 1 sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei mesi di apertura al pubblico"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.120

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. L'articolo 7 del decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 31 luglio 2005, n. 155 è soppresso».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.121

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 25, inserire il seguente:

«25-bis. Al comma 1 dell'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nel limite del 30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del 60 per cento"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
« , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011».

1.122

LATRONICO

Ritirato

Sostituire il comma 26 con il seguente:

«26. La dotazione del Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti di onore e l'erogazione di borse di studio da ripartire tra le regioni è incrementata di 95 milioni di euro per l'anno 2011. Il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale è incrementato di 5 milioni di euro».

1.123

POSSA, LATRONICO

Ritirato

Al comma 26 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».

Consequentemente aggiungere dopo le parole: «per l'anno 2011.» le seguenti: «Il contributo a favore dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale a carattere nazionale ed internazionale è incrementato di 5 milioni».

1.124

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 26, inserire i seguenti:

«26-bis. All'articolo 50, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera c) è soppressa;

26-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale sono esenti dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche nel confronti dei percipienti"».

Consequentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «o ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari

a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.125

GERMONTANI, VIESPOLI, MORANDO

Respinto

Dopo il comma 26 inserire il seguente:

«26-bis. Nell'ipotesi in cui i magistrati ordinari, amministrativi, contabili, gli avvocati dello Stato, i prefetti, i dirigenti generali dello Stato, gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari di grado della carriera diplomatica siano collocati in posizione di fuori ruolo o siano semplicemente autorizzati all'espletamento di incarichi, le retribuzioni e le indennità a qualunque titolo percepite da soggetti pubblici non possono superare, cumulativamente, il compenso onnicomprensivo percepito dal primo presidente della Corte di Cassazione.

Il limite di cui al comma 1 non si applica alle posizioni di Segretario Generale della Presidenza della Repubblica e di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

1.126

GERMONTANI, VIESPOLI

Respinto

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis È istituita, nell'ambito del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, una apposita destinazione aggiuntiva pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2011 finalizzata alla attuazione di corsi di formazione e di aggiornamento per i dirigenti del Ministero della Salute, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali al fine della stesura sperimentale del bilancio di genere da parte del Ministero delle Pari Opportunità».

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, inserire le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

1.127

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 26, inserire il seguente:

«26-bis. Sono esentate dalla ritenuta fiscale, limitatamente alla quota di contributi a carico dello Stato, le somme di cui alla lettera c), comma 1, articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.128

CONTINI, VIESPOLI, BALDASSARRI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA

Respinto

Dopo il comma 27, inserire il seguente comma:

«27-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

"1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al personale della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha diritto a permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

1-quater. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 166, primo periodo inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per l'anno 2011, e per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno dei gli anni 2012 e 2013».

1.129

CONTINI, VIESPOLI, DE ANGELIS

Respinto

Dopo il comma 27, aggiungere il seguente comma:

«27-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, dopo il comma 1-bis aggiungere i seguenti:

"1-ter. Le disposizioni del comma 1 non si applicano al personale della carriera diplomatica. Tale personale, qualora ne faccia richiesta, ha diritto a permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età previsti per il collocamento a riposo.

1-quater. Gli ambasciatori di ruolo sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 166, primo periodo inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011, e per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno dei gli anni 2012 e 2013».

1.130

CONTINI, VIESPOLI, DE ANGELIS

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 27, inserire il seguente comma:

«27-bis. Al fine di assicurare le risorse necessarie al funzionamento delle strutture sanitarie italiane all'estero, per l'anno 2011, è assegnato un contributo di 1 milione di euro all'Associazione Alleanza degli Ospedali Italiani nel Mondo».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 166, primo periodo, inserire le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad 1 milione di euro per l'anno 2011».

1.131

DE LILLO

Respinto

Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:

«28-bis. È istituito presso il Ministero dell'Interno un Fondo di garanzia mutui per il personale del Comparto Sicurezza, con una dotazione

pari a 10 milioni di euro, finalizzato alla stipula di mutui assistiti per l'acquisto di immobili ad uso abitativo».

Conseguentemente, al relativo onere i provvede mediante corrispondente riduzione lineale degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata Tabella C.

1.132

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni di euro» con le seguenti: «1.425 milioni di euro».

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: «una quota delle risorse» fino a: «può essere» con le seguenti: «una quota pari a 425 milioni di euro di cui al presente comma, stabilita con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con le singole Regioni interessate, è»;

dopo il comma 164, inserire il seguente:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

1.133

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 29, primo periodo, sostituire le parole: «euro 1.000 milioni» con le seguenti: «euro 1.800 milioni».

Conseguentemente sopprimere il comma 47.

1.134

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 29, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: «, nonché delle maggiori entrate derivanti dal comma 29-bis a decorrere dall'anno 2011. Gli ammortizzatori sociali finanziati per l'anno 2011, concessi anche in deroga alla vigenti disposizioni di legge, possono essere riconosciuti anche oltre i limiti di spesa sostenuti per ciascun trattamento nel corso dell'anno 2010, a valere sulle risorse di cui al comma 29-bis».

Conseguentemente, dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

«29-bis. Coloro che hanno usufruito dei vantaggi fiscali disposti in relazione al rimpatrio e alla regolarizzazione delle attività finanziarie e patrimoniali detenute all'estero, ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono tenuti al versamento di un contributo di solidarietà pari al 7,5 per cento del valore delle operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione perfezionate a tutto il 30 aprile 2011. Gli intermediari versano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme di cui al presente comma. Il direttore dell'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce con proprio provvedimento le disposizioni e gli adempimenti, anche dichiarativi, per l'attuazione del presente comma».

1.135

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 29, sopprimere il secondo periodo.

1.136

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole: «d'intesa con» con le seguenti: «è attribuita ad interventi, anche di carattere normativo, in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili; un'ulteriore quota, previa intesa con.».

1.137

CARLINO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. I benefici dell'indennità di disoccupazione ordinaria sono estesi oltre il limite dei 240 giorni, o 360 se trattasi di lavoratori di età superiore ai 50 anni, attualmente previsti in virtù della convenzione tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e l'Inps, stipulata il 5 agosto 2009, a favore dei lavoratori della scuola inclusi negli elenchi prioritari costituiti ai sensi dei decreti ministeriali n. 82 e n. 100 del 2009 e che si trovino ad aver superato il suddetto limite prima del conferimento di un incarico annuale per l'anno scolastico 2009-10.».

Conseguentemente sopprimere il comma 47.

1.138

BRUNO, RUSSO, RUTELLI

Respinto

Dopo il comma 32, inserire il seguente:

«32-bis. Per la salvaguardia dei livelli occupazionali e della competitività dei porti italiani nei quali le aziende concessionarie ai sensi dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 hanno come attività prevalente il trasbordo da nave a nave di contenitori la contribuzione previdenziale ed assistenziale a loro carico è dovuta nella misura del 55% di quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo vigente. Si considera come prevalente l'attività di trasbordo da nave a nave quando i contenitori movimentati in trasbordo da nave a nave da parte di un'Azienda concessionaria ex articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, superano la soglia del 75 per cento del volume complessivo di contenitori movimentati da quell'azienda in quel porto nell'anno 2009. Per l'attuazione delle previsioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per ognuno degli anni 2011, 2012, 2013. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le disposizioni attuative del presente comma al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 11 milioni di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013.

1.139

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 33, inserire il seguente:

«33-bis. All'articolo 100, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. le parole: "non superiore al 5 per mille" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore all'8 per mille">.

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia.».

1.140

D'ALIA, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. Sono prorogate al 31 dicembre 2011 le graduatorie degli idonei di cui al decreto del Ministero degli interni n. 1996/2008 relative al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco formate ai sensi dell'articolo 1, commi 519 e 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.».

Conseguentemente, dopo il comma 164, inserire i seguenti:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

164-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.141

D'ALIA, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 34, inserire il seguente:

«34-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale nonché gli enti in regime di convenzione, nel rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei piani di rientro, e senza ulteriori aggravii di spesa del bilancio, possono, ai fini delle stabilizzazioni dei relativi rapporti di lavoro, prorogare i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2010 in possesso dei necessari requisiti per la stabilizzazione fino alla conclusione delle relative procedure.».

Conseguentemente, dopo il comma 164, inserire i seguenti:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

164-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.142

D'ALIA, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le autonomie regionali e locali, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei piani di rientro, possono prorogare al 31 dicembre 2011 i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2010, assunto a tempo determinato, in convenzione, con contratti di formazione lavoro, od altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro nonché lavoro accessorio, in presenza di comprovate motivazioni di necessità ed urgenza.».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

164-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.143

D'ALIA, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis Al fine di assicurare l'espletamento delle attività che la Croce Rossa Italiana svolge nel settore dei servizi sociali e socio-sanitari, possono essere prorogati i contratti dei lavoratori a tempo determinato, in

possesso dei requisiti per la stabilizzazione, fino alla conclusione della procedura stessa.».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

164-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.144

D'ALIA, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 2010, possono prorogare al 31 dicembre 2011, senza ulteriore aggravio della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, i contratti di lavoro del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2010, assunto a tempo determinato, in convenzione, con contratti di formazione lavoro, od altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro nonché lavoro accessorio, in presenza di comprovate motivazioni di necessità ed urgenza.».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

164-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.145

D'ALIA, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. Al comma 7, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 2010, capoverso 557-bis, le parole: ", per la somministrazione di lavoro," sono soppresse.

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

164-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";*

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle. seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.146

D'ALIA, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

«34-bis. Al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del 2010, secondo periodo, le parole: ", alla somministrazione di lavoro," sono soppresse».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

164-ter. All'articolo 30-bis, comma 1, decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento *sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";*

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle. seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.147

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. All'articolo 54, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 14 ottobre 1958 è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso i titolari di patentini non sono tenuti a fare richieste scritte di acquisto nei confronti dei rivenditori né a registrare in appositi registri gli acquisti di generi di monopolio"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3% a decorrere dall'anno 2011».

1.148

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 35, inserire il seguente:

«35-bis. L'articolo 11 del decreto legislativo C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 è soppresso».

1.149

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

"37-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"13-bis. I fondi pensione devono adottare un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Entro la data del 31 dicembre 2011 saranno emanati uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi e le singole scadenze per il versamento"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5% a decor-

rere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

1.150

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-bis. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, le parole: "per la fascia superiore" sono sostituite dalle seguenti: "per una fascia superiore".

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5% a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

1.151

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 37, inserire il seguente:

«37-bis. Articolo 59 comma 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, dopo le parole: "di almeno 40 anni" aggiungere infine: "o il massimo previsto dall'ordinamento di appartenenza"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

1.152

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. L'importo della pensione di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è stabilito come segue: "euro 280,00 a decorrere dal 1° gennaio 2011; euro 294,00 a decorrere dallo gennaio 2012 e euro 310,00 a decorrere dallo gennaio 2013. Alla concessione e all'erogazione dei nuovi importi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamenti perequativi automatici calcolati annualmente. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

1.153

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 38, inserire il seguente:

«38-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

"13bis. I fondi pensione adottano un sistema unificato per la gestione delle scadenze e delle modalità d'invio dei dati. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato ad adottare, entro il 31 dicembre 2011, uno o più decreti ministeriali per determinare gli standard tecnici necessari per l'invio dei dati, le modalità di pagamento dei contributi singole scadenze per il versamento"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Politiche previdenziali».

1.154

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO, CARLONI, GHEDINI

Respinto

Dopo il comma 38 inserire il seguente:

«38-bis. Al fine di realizzare l'obiettivo della convergenza degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*) e *p*) della Costituzione così come previsto dall'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione" per il Fondo per le non autosufficienti di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è autorizzata una spesa pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2011 con eccezione delle voci relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.155

VIESPOLI, BALDASSARRI, CONTINI, DE ANGELIS, DIGILIO, GERMONTANI, MENARDI, PONTONE, SAIA, VALDITARA

Respinto

Al comma 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sostituire le parole: "924 milioni di euro" con le parole: "1.224 milioni di euro";

b) al secondo periodo sostituire le parole: "874 milioni di euro" con le seguenti: "1174 milioni di euro"».

Conseguentemente, all'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) in corrispondenza della voce: "Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73" sostituire la cifra: "100" con la cifra: "400";

b) in corrispondenza della voce: «Totale» sostituire la cifra "874" con la cifra "1.174"».

Conseguentemente, all'articolo 1, comma 166, primo periodo inserire le parole: «ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011».

1.156

DE LILLO

Respinto

All'elenco 1, alla voce: «Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73» sostituire il relativo importo con il seguente: «400»

Conseguentemente, al comma 40 apportare le seguenti modifiche:

«a) al primo periodo, le parole: "è incrementata di 924 milioni di euro" sono sostituite con le seguenti: "è incrementata di 1.224 milioni di euro";

b) al secondo periodo, la cifra di "874" è sostituita da: "1.174".

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata Tabella C».

1.157

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 40 sostituire le parole: «924 milioni» con le parole: «1.224 milioni».

Conseguentemente all'elenco 1, alla voce Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, apportare la seguente variazione:

2011: + 300.

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente legge» inserire le seguenti: «, ivi comprese le va-

riazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011 con eccezione delle voci relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

1.158

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 40, al secondo periodo sostituire le parole: «pari a 874 milioni» con le seguenti: «pari a 554 milioni» nonché, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri» aggiungere le seguenti: «, per quanto attiene a 370 milioni di euro, tra gli interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico nelle regioni Veneto, Calabria, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Liguria e Campania individuate nei provvedimenti emanati a seguito degli straordinari eventi alluvionali del 4 ottobre e del mese di novembre 2010, e per la rimanente quota pari a 554 milioni».

Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il quarto e il quinto periodo e all'Elenco 1, sopprimere le seguenti voci:

Sostegno alle scuole non statali attraverso il rifinanziamento del programma di interventi di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203;

Interventi straordinari a sostegno del settore editoriale, nel quadro di compatibilità comunitaria, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

Sostegno alle università non statali legalmente riconosciute di cui alla legge 29 luglio 1991, n. 243.

1.159

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 40, sostituire il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo con il seguente: «Tali risorse sono ripartite, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri tra le finalità indicate nell'elenco 1 allegato alla presente legge».

Conseguentemente, sostituire l'elenco allegato con il seguente:

Elenco I

INTERVENTO	2011
Proroga della devoluzione della quota del 5 per mille IRPEF, attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui: all'articolo 1, comma 1237, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; all'articolo 45, comma 1- <i>bis</i> , del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31; all'articolo 63- <i>bis</i> , commi da 1 a 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.	400
Interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici: legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 27, comma 1.	124
Stipula di convenzioni con i comuni interessati per l'attuazione di misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui alle seguenti disposizioni: articolo 9, comma 15- <i>bis</i> , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135; articolo 2, commi 550, 551 e 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.	100
Adempimento degli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a banche e fondi internazionali attraverso il rifinanziamento delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.	100
Interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	200
Totale	924

1.160

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 40, terzo periodo, dopo le parole: «Le risorse» inserire le parole: «di cui alla prima voce del suddetto elenco sono destinate alle scuole non statali che attingono personale scolastico dalle graduatorie pubbliche e sono vincolate altresì, al fine di garantire la trasparenza, all'obbligo della tracciabilità attraverso pagamenti da effettuarsi esclusivamente tramite bonifico bancario; le risorse».

1.161

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Al comma 40, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

Consequentemente, dopo il comma 40 inserire i seguenti:

«40-bis. Ai soggetti affetti da patologia oncologica certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura sanitaria privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. È nulla qualsiasi disposizione prevista dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore che comporti una riduzione del trattamento economico in caso di assenze per malattia qualora la causa delle assenze stesse sia una patologia oncologica certificata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura sanitaria privata convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.

40-ter. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 40-bis, valutato nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante utilizzo dell'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 40-quater a 40-octies.

40-quater. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

40-quinquies. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

40-*sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

40-*septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

40-*octies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.162

POSSA

Respinto

Al comma 40, quarto periodo, dopo le parole: «è destinata una quota del fondo di cui al primo periodo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2011» *inserire le seguenti:* «, di cui 2 milioni di euro destinati al rifinanziamento della legge n. 466 del 1988, recante contributo all'Accademia nazionale dei Lincei».

Conseguentemente, al quarto periodo, dopo le parole: «Alla ripartizione della predetta quota» *inserire le seguenti:* «per la parte non vincolata».

1.163

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*terdecies*, del decreto-legge 25

marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 *sostituire importo*: «100» *con il seguente*: «500».

Conseguentemente:

al medesimo elenco, sostituire il totale con il seguente: «1.274»;

dopo il comma 164, inserire il seguente:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

1.164

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 *sostituire l'importo*: «100» *con il seguente*: «500».

Conseguentemente:

al medesimo elenco, sostituire il totale con il seguente: «1.274»;

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.165

LATRONICO, AMORUSO

Ritirato

Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25

marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 *sostituire l'importo: «100» con il seguente: «400».*

Conseguentemente:

al medesimo elenco, sostituire il totale con il seguente: «1.174»;

al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2011».

1.166

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

*Al comma 40, elenco 1, voce: Proroga della liquidazione della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a 4-terdecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 *sostituire l'importo: «100» con il seguente: «400».**

Conseguentemente ridurre in maniera lineare per l'importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 le dotazione di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla presente legge.

1.167

MUSO

Dichiarato inammissibile

Al comma 40, all'elenco 1 è inserita la seguente finalità:

FINALITÀ	2011 (In milioni di euro)
Interventi a sostegno alle zone colpite da eventi alluvionali o altre calamità naturali	40

Conseguentemente, al comma 83 le parole: «192 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «152 milioni di euro».

1.168

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 40 inserire il seguente*

«40-bis. È rifinanziato, per un importo pari a 300 milioni di euro di investimenti, il piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici con particolare riguardo a quelli che insistono sul territorio delle zone soggette a rischio sismico, come previsto al comma 21 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 89».

1.169

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto*Dopo il comma 41, inserire i seguenti:*

«41-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013.

41-ter. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire, nei successivi tre anni, di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

1.170

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"128) prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla realizzazione di costruzioni rurali o fabbricati nel verde agricolo, per i quali più della metà della superficie totale dei piani sopra terra è destinata ad unità immobiliari non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969 e censite tra le categorie da A/2 ad A/7, ovvero è destinata ad attività agrituristiche, qualora non ricorrano le condizioni richiamate nel numero 21-bis) della parte seconda della presente tabella"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

1.171

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 41, inserire il seguente:

«41-bis. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, al comma 1, la lettera f) è soppressa.

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

1.172

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 43, inserire il seguente comma:

«43-bis. All'articolo 1 comma 1141 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per le finalità di cui al precedente comma, al fine di ampliare il panorama dei servizi culturali per non vedenti del meridione, delle isole e dei paesi del mediterraneo, è istituito il museo tattile statale *borges* della stamperia *Braille onlus* con sede a Catania".

La gestione del museo tattile *borges* è affidata al consiglio d'amministrazione della stamperia *braille* integrato da un rappresentante del Ministero per i beni culturali.

Per l'istituzione ed il funzionamento del museo tattile *borges* è autorizzata una spesa di euro 800.000,00 annui a decorrere dall'anno 2011».

1.173

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. La società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (SCCI Spa) su richiesta del debitore provvede a riliquidare il credito pregresso, riferito ai contributi previdenziali agricoli, vantato a fronte delle tariffazioni trimestrali liquidate e non pagate sino al quarto trimestre del 2005 compreso. Le modalità per il calcolo della predetta riliquidazione sono le stesse adottate in seguito all'accordo di ristrutturazione assunto con gli Istituti di credito e recepito dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS in data 7 febbraio 2007.

45-ter. Le imprese agricole debentrici che non hanno provveduto a richiedere il codice CAR, che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, possono provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando l'importo alla SCCI Spa con le modalità di seguito indicate:

– con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

– con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

45-quater. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi

quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

45-quinquies. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatarî, che sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla SCCI Spa.

45-sexies. La SCCI Spa verifica l'esistenza di crediti dell'INPS a carico dei soggetti di cui al comma 4, per periodi successivi al secondo trimestre 2004 e provvede a comunicare agli interessati sia l'ammontare del rimborso, sia l'ammontare del debito nonché la facoltà di poter sanare, attraverso compensazione, ai sensi del presente articolo l'eventuale situazione debitori a dal terzo trimestre 2004 al quarto trimestre 2005. La SCCI Spa provvede a versare all'INPS le somme entro il limite dei crediti da esso vantati. Qualora gli interessati abbiano in essere un contenzioso in merito al credito dell'INPS ne danno comunicazione alla SCCI Spa. In tal caso la SCCI trattiene il relativo importo, provvedendo a rimborsare la somma residua al debitore. I crediti vantati dall'INPS oggetto di contestazione, saranno versati al beneficiario secondo quanto previsto dal provvedimento anche provvisoriamente esecutivo emesso dall'autorità all'amministrativa o giudiziaria adita.

45-septies. La riliquidazione del credito previdenziale agricolo, di cui ai precedenti commi è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«i, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte contenute relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

1.174

SCARPA BONAZZA BUORA

Respinto

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. Il programma di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 3 agosto 2007, pubblicato nel supple-

mento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 236 del 10 ottobre 2007, è ulteriormente prorogato sino al 31 dicembre 2011.

45-ter. All'onere derivante dall'attuazione di cui al comma 45-bis, si provvede mediante rifinanziamento degli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267, come determinati ai sensi delle tabelle C ed F della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge Finanziaria 2010) da apportarsi mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), per un importo di euro 10 milioni a decorrere dall'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

45-quater. All'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Al fine di favorire la ripresa economica, le attività di promozione e di assistenza tecnica in favore dei soggetti di cui all'articolo 2, nonché in favore delle attività di cui al presente articolo, rientrano fra quelle di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154"».

1.175

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 45, inserire i seguenti:

«45-bis. Le imprese agricole debentrici che non hanno provveduto a richiedere il codice CAR, che non hanno formulato la scheda di adesione definitiva ovvero che non hanno provveduto al relativo pagamento, hanno la possibilità di provvedervi entro il 30 marzo 2011 versando l'importo alla SCCI Spa con le modalità di seguito indicate:

a) con pagamento in unica soluzione l'ammontare dovuto è pari al 22 per cento;

b) con pagamento in dieci rate uguali annuali da versare ognuna entro il 31 dicembre di ciascun anno. In tal caso l'ammontare del debito è determinato nella misura del 30 per cento.

45-ter. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, numero 102, le rate annuali di cui al comma 2 sono da considerarsi quali passività agrarie rientranti tra quelle oggetto della misura prevista all'articolo 5, comma 2 del medesimo decreto.

45-quater. I debitori che hanno provveduto al pagamento di maggiori somme tramite gli Istituti di Credito convenzionati in virtù del predetto accordo hanno diritto al rimborso della differenza, al netto delle spese della procedura comprendenti le spettanze relative ai mandatarî, che

sarà liquidata a cura degli istituti di credito convenzionati, attraverso il versamento delle predette differenze in apposito conto acceso dalla SCCI Spa».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

1.176

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. All'articolo 23 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il comma 1-bis è sostituito del seguente:

"1-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si interpreta nel senso che non si considerano fabbricati le unità immobiliari, anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, indipendentemente dalla categoria catastale, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dal comma 3, lettera e), dell'articolo 9 del citato decreto-legge n. 557 del 1993".».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

1.177

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, dopo la lettera a) inserire la seguente:

"a-bis) A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2011 la misura delle aliquote di accisa di cui alla lettera a) per i territori delle province nelle quali oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona climatica F di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è determinata come segue:

- 1) per consumi fino a 220 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;
- 2) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;
- 3) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,133 per metro cubo;
- 4) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui; euro 0,144 per metro cubo".».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

1.178

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. Nel corso del 2010 è prevista la riapertura della ristrutturazione dei debiti dovuti all'INPS dalle imprese agrozootecniche. Alle imprese agricole è data facoltà di ripianare le pendenze relative ai pagamenti INPS scaduti a fronte di un pagamento complessivo non superiore al 19 per cento delle somme dovute. Entro il 30 aprile 2011, compiuto riesame dei saldi e delle posizioni debitorie risultanti anche dopo le precedenti ristrutturazioni, al fine di evitare disparità di condizioni e trattamenti e di consentire alle aziende la fuoriuscita da condizioni di crisi finanziaria, viene definita una modalità di rateazione dei debiti risultanti secondo una rateazione congrua alle possibilità finanziarie del comparto. Fino alla data della piena applicazione della rateazione disposta dal Governo

e, comunque, per un periodo non inferiore ad un anno è disposta la sospensione di tutte le procedure esecutive in danno delle aziende agricole coinvolte ed è sospesa l'applicazione delle procedure restrittive per l'accesso a progetti e misure di incentivo derivanti dalla sussistenza di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

1.179

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. Nella tariffa, parte II, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è inserito il seguente articolo:

"2-ter. Affitto di fondi turistici situati in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 984 del 27 dicembre 1977 non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, quando il corrispettivo annuo non supera duecento euro".».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

1.180

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. All'articolo 01, del decreto-legge 1° gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il triennio 2006-2008" sono sostituite dalle seguenti: "gli anni dal 2006 al 2011";

b) il comma 7 è abrogato».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

1.181

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 45, inserire il seguente:

«45-bis. All'articolo 1, comma 5 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 3-ter ivi richiamato, aggiungere il seguente:

"3-quater. All'articolo 7, comma 1, della legge 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

i-bis) i beni indisponibili delle proprietà collettive, delle comunioni familiari e quelli del demanio collettivo gravati da diritti di uso civico, amministrati dalle collettività degli abitanti o da enti esponenziali delle stesse."».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

1.182

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 46, inserire il seguente:

«46-bis. Le Amministrazioni Separate BENI USI CIVICI (B.U.C) e le comunità montane per le loro attività istituzionali agricole-silvicolturali sono comunque considerate ai fini dell'imposizione IRAP a tutti gli effetti imprese agricole e non enti pubblici».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle Imprese».

1.183

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater*, sono inseriti i seguenti:

"1-*quinquies*. Per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-*sexies*. Per le spese documentate relative ad interventi su edifici esistenti, palii di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica D, espressa in W/m²K, della Tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1-*septies*. Per le spese documentate relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copelwra del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-*octies*. Per le spese documentate per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento degli

importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

1-novies. Per gli oneri di cui ai commi da *1-quinquies* a *1-octies*, la detrazione dall'imposta sul reddito spetta alle persone fisiche, agli enti e ai soggetti di cui all'articolo 5 del presente Testo unico».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 15 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente».

1.184

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, CABRAS, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 48, inserire i seguenti:

«48-bis. In attuazione dell'art. 9 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, è disposta la separazione proprietaria della rete di trasporto e degli stoccaggi di gas naturale dalla società Eni Spa. Conseguentemente, il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo *1-ter*, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dall'art. 1, comma 906, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei soli confronti delle società di cui al comma 906 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rideterminato al 31 marzo 2011.

48-ter. Al fine di garantire un assetto maggiormente concorrenziale del mercato nazionale dei carburanti e assicurare il contenimento dei prezzi di vendita al dettaglio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2015, Acquirente unico S.p.a. assicura in via straordinaria l'attività di compravendita di carburanti secondo i seguenti principi:

a) acquisto all'ingrosso di carburanti ai prezzi più convenienti sul mercato nazionale e internazionale, finalizzato all'approvvigionamento degli esercenti gli impianti di distribuzione carburanti;

b) affitto di depositi di staccaggio dei carburanti di cui alla lettera a);

c) attivazione di un servizio di vendita all'ingrosso a prezzi concorrenziali agli esercenti gli impianti di distribuzione al dettaglio. Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico da adattarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attraverso cui Acquirente unico S.p.a. svolge le attività di cui al presente comma.

48-*quater*. I gestori dei singoli punti di vendita di carburanti al dettaglio possono liberamente rifornirsi da qualunque produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le eventuali clausole contrattuali che prevedono forme di esclusiva nell'approvvigionamento di cui ai comma 1 sono nulle, per violazione di norma imperativa di legge, per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto di vendita.

48-*quinquies*. La dispensazione al pubblico dei medicinali comunque classificati è riservata in via esclusiva al farmacista, ai sensi dell'articolo 122 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. La dispensazione dei medicinali prescritti dal medico su ricetta del Servizio sanitario nazionale (SSN) è effettuata esclusivamente nell'ambito delle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Sono convenzionate le sole farmacie autorizzate dall'autorità sanitaria competente per territorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, dell'articolo 104 del citato testo unico di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché degli articoli 4 e 5 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, possono essere venduti, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, e ad eccezione dei medicinali di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ed all'articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, anche i medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni. Negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la vendita di medicinali deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 del citato articolo 5, nell'ambito di un apposito reparto delimitato, rispetto al resto dell'area commerciale, da strutture in grado di garantire l'inaccessibilità ai farmaci da parte del pubblico e del personale non addetto, negli orari sia di apertura al pubblico che di chiusura.

48-*sexies*. Il presente comma è finalizzato al riordino della disciplina delle professioni intellettuali allo scopo di modernizzare e qualificare l'esercizio delle professioni, garantire la qualità del servizio professionale,

tutelare il consumatore alla scelta informata del professionista, assicurare pari opportunità per i giovani nei primi anni di attività, favorire l'accesso delle giovani generazioni. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli esercenti le professioni sanitarie e infermieristiche. L'esercizio, anche in forma societaria e cooperativa, dell'attività professionale è libero in conformità al diritto comunitario, senza vincoli di predeterminazione numerica, ad eccezione delle attività caratterizzate dall'esercizio di funzioni pubbliche o dall'esistenza di uno specifico interesse generale, per una migliore tutela della domanda di utenza. Possono essere costituite reti di professionisti anche multidisciplinari, in forma di associazioni temporanee, per eseguire in comune opere e mandati professionali. La legge dello Stato stabilisce quando l'esercizio dell'attività professionale, anche per lo svolgimento di singole attività, è subordinato all'iscrizione ad appositi elenchi od albi, individua, sulla base degli interessi pubblici meritevoli di tutela, le professioni intellettuali da disciplinare attraverso il ricorso ad ordini, albi o collegi professionali, in modo tale che ne derivi, preferibilmente su base concertata e volontaria, una riduzione, anche mediante accorpamento, di quelli già previsti dalla legislazione vigente, attribuendo, quando ci si trovi in presenza di una rilevante asimmetria informativa e cognitiva fra utente e professionista, alle singole professioni regolamentate le attività riservate necessarie per la tutela di diritti costituzionalmente garantiti e per il perseguimento di finalità primarie di interesse generale. Gli ordini professionali sono strutturati ed articolati in organi centrali e periferici, ferma restando l'abilitazione all'esercizio per l'intero territorio nazionale e fatte salve le limitazioni volte a garantire l'adempimento di funzioni pubbliche. L'esame di Stato è obbligatorio per le professioni il cui esercizio può incidere su diritti costituzionalmente garantiti o riguardanti interessi generali meritevoli di specifica tutela, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità e deve assicurare l'uniforme valutazione dei candidati e l'abilitazione su base nazionale. Le commissioni giudicatrici sono composte secondo regole di imparzialità e di adeguata qualificazione professionale e la presenza di membri appartenenti agli ordini professionali o da questi designati effettivi e supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti. Il tirocinio professionale è limitato al periodo necessario a garantire l'effettiva acquisizione dei fondamenti tecnici, pratici e deontologici della professione e comunque non può essere di durata superiore a dodici mesi. Durante il periodo di tirocinio è riconosciuto, oltre al rimborso delle spese, un compenso commisurato all'apporto professionale prestato ovvero un compenso idoneo convenzionalmente pattuito. La legge statale stabilisce:

a) il raccordo tra i titoli di studio universitari e di scuola secondaria e l'abilitazione all'esercizio della professione, garantendo anche i casi di accesso diretto alle sezioni degli ordini, albi e collegi corrispondenti ai diversi livelli di titoli di studio medesimi attraverso esami e corsi specialistici abilitanti;

b) forme alternative o integrative di tirocinio a carattere pratico, tenendo conto delle singole tipologie professionali, ovvero mediante corsi di formazione promossi o organizzati dai rispettivi ordini professionali o da università o da pubbliche istituzioni purché strutturati in modo teorico-pratico, la possibilità di effettuare parzialmente il tirocinio contemporaneamente all'ultima fase degli studi necessari per il conseguimento di ciascun titolo di studio ovvero all'estero.

Gli statuti degli ordini professionali devono:

a) fissare criteri e procedure di adozione di un codice deontologico finalizzato a garantire al cliente il diritto ad una qualificata, corretta e seria prestazione professionale nonché a un'adeguata informazione sui contenuti e le modalità di esercizio della professione e su situazioni di conflitto, anche potenziale, di interesse, a tutelare l'interesse pubblico al corretto esercizio della professione e gli interessi pubblici comunque coinvolti in tale esercizio, ad assicurare la credibilità della professione nonché a garantire la concorrenza;

b) disciplinare su base democratica tutti i meccanismi elettorali per la nomina alle relative cariche e l'elettorato attivo e passivo degli iscritti senza alcuna limitazione di età e in modo da assicurare le pari opportunità di genere, nonché in modo idoneo a garantire la trasparenza delle procedure, la rappresentanza presso gli organi nazionali e territoriali anche delle eventuali sezioni e la tutela delle minoranze, l'individuazione dei casi di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza, la durata temporanea delle cariche e la limitata rinnovabilità così da non superare il massimo di sei anni, nonché la separazione tra organi di amministrazione e gestione e organi di vigilanza e controllo sui bilanci, nonché poteri disciplinari;

c) stabilire come compiti essenziali degli ordini professionali l'aggiornamento e la qualificazione tecnico-professionale dei propri iscritti, tendenzialmente a carattere gratuito, comunque, nel rispetto dei principi di pari opportunità e non discriminazione, nonché la verifica del rispetto degli obblighi di aggiornamento da parte dei professionisti iscritti e degli obblighi di informazione agli utenti, l'adozione di iniziative rivolte ad agevolare, anche mediante borse di studio, l'ingresso nella professione di giovani meritevoli ma in situazioni di disagio economico, l'erogazione di contributi per l'iniziale avvio e il rimborso del costo dell'assicurazione obbligatoria; comprendere fra tali compiti la collocazione presso studi professionali di giovani non in grado di individuare il professionista per il praticantato e l'organizzazione di corsi integrativi;

d) prevedere i casi di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile del singolo professionista ovvero della società professionale, con un massimale adeguato al livello di rischio di causazione di danni nell'esercizio dell'attività professionale ai fini dell'effettivo risarcimento del danno, pure in caso di attività svolta da dipendenti professionisti. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli statuti degli ordini professionali si adeguano alla predetta disciplina ed entro i successivi sei mesi ciascun ordine provvede ad indire le elezioni dei nuovi

organi statutari nazionali e locali. La costituzione di associazioni, aventi natura privatistica e senza fini di lucro, su base volontaria tra professionisti che svolgono attività professionale omogenea e non soggetta all'iscrizione obbligatoria in elenchi e albi è libera. La partecipazione all'associazione non comporta alcun diritto di esclusiva. Le associazioni professionali possono essere riconosciute attraverso l'iscrizione in apposito registro istituito e tenuto dal Ministero competente di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Ai fini della registrazione e senza determinare sovrapposizioni con le professioni organizzate in ordini, le associazioni devono garantire la precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce, l'adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, l'esistenza di una struttura organizzativa e tecnico-scientifica tale da assicurare i livelli di qualificazione professionale e la costante verifica di professionalità per gli iscritti, la trasparenza degli assetti organizzativi, l'osservanza di principi deontologici secondo un codice etico elaborato dall'associazione; la previsione di idonee forme assicurative per la responsabilità da danni cagionati nell'esercizio della professione, una disciplina degli organi associativi su base democratica. Le associazioni registrate possono rilasciare attestati di competenza riguardanti la qualificazione professionale, tecnico-scientifica e le relative specializzazioni, assicurando che tali attestati siano preceduti da una verifica di carattere oggettivo e abbiano un limite temporale di durata. Dai provvedimenti che riconoscono misure di agevolazione o di incentivo previste dalla normativa comunitaria e nazionale per il settore dei servizi e dirette a favorire lo sviluppo dell'occupazione e gli investimenti, con particolare riferimento ai giovani e ai primi anni di esercizio dell'attività professionale, non possono essere esclusi gli esercenti attività professionali. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248».

Conseguentemente, dopo il comma 164, inserire i seguenti:

«164-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una

percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-ter. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma *164-bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-quater. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma *164-bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.185

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, FERRANTE, DE LUCA, MONGIELLO

Respinto

Sostituire il comma 48, con i seguenti:

«48. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si applicano nella misura ivi prevista, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2013. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

48-bis. All'articolo 29 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito seguente: "È comunque fatto salvo il credito di imposta per spese in attività di ricerca di

cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il quale continuano ad applicarsi le normative vigenti. In materia di crediti di imposta, l'Agenzia delle entrate attiva un controllo sostanziale entro l'anno successivo a quello della presentazione delle dichiarazioni";

b) i commi da 2 a 5 sono soppressi.

48-ter. Per il credito di imposta di cui all'articolo 1, commi da 280 a 283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono stanziati 800 milioni per l'anno 2011, 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

48-quater. Il comma 11, dell'articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso».

Conseguentemente, dopo il comma 164, inserire i seguenti:

«164-bis. Ai maggiori oneri di cui ai commi da 48 a *48-ter*, pari a 1,5 miliardi di euro per l'anno 2011 e a 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede a valere su quota parte dei risparmi di spesa di cui ai commi da *164-ter* a *164-quinquies*.

164-ter. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-quater. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma *164-ter*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge

n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-*quinquies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-*ter*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.186

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:

«48-*bis*. All'articolo 10, comma 1, lettera *b*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è sostituito dal seguente: "le spesa mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 3 febbraio 1992, n. 104"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011».

1.187

PICCONE

Respinto

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-*bis*. Per gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili siano enti locali, che verranno connessi alla rete entro il 30 giugno 2012 e che sono localizzati nei comuni della provincia dell'Aquila, o comunque individuati dai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento abbiano ottenuto il preventivo di connessione o la S.T.M.G. di cui alla Delibera A.E.E.G. 99/08, continuano ad applicarsi le condizioni previste per gli impianti fo-

tovoltaici i cui soggetti responsabili siano enti locali (art. 2, comma 173 Legge Finanziaria 2008 n. 244 del 28 dicembre 2007), nonché le tariffe incentivanti (art. 6 D.M. 19 febbraio 2007) previste per gli impianti entranti in esercizio entro il 31 dicembre 2010. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata Tabella C».

1.188

FLUTTERO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 48, inserire il seguente:

«48-bis. La misura dell'incentivo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 43, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è rideterminata in euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e in euro 500 per le installazioni degli impianti a metano, nei limiti delle risorse ivi disponibili e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero dello sviluppo economico d'intesa con le associazioni di settore provvede a rivedere l'Accordo di programma sottoscritto in data 9 gennaio 2006, al fine di compensare la rideterminazione della misura degli incentivi, prevista dal presente comma, con una equivalente riduzione dei prezzi massimi delle installazioni indicati nel listino allegato allo stesso Accordo».

1.189

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 49, sostituire le parole: «347,5 milioni di euro» con le seguenti: «834 milioni di euro».

Conseguentemente, dopo il comma 164, inserire il seguente:

«164-bis. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea».

1.190

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Sopprimere il comma 51.

1.191

ESPOSITO, SARRO, LATRONICO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 51 inserire i seguenti:

«51-*bis*. Nelle regioni di cui al comma 51 possono essere istituiti, con provvedimenti regionali, organismi pubblici per l'estinzione dei debiti del servizio sanitario regionale che succedono integralmente a far data dalla loro istituzione, nella titolarità di tutti i debiti e i crediti maturati fino alla data del 31 dicembre 2010 dalle aziende sanitarie locali (AASSLL), delle aziende ospedaliere (AAOO) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IIRCCS) operanti nel rispettivo territorio.

51-*ter*. Gli organismi pubblici di cui al comma 51-*bis* provvedono, anche sulla base degli accertamenti e dei piani di cui all'articolo 11, comma 2 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 2010 alla ricognizione dei debiti e dei crediti suddetti, adottando un piano di rilevazione degli stessi, e un piano di estinzione dei debiti in questione. Il piano di estinzione dei debiti è adottato entro 12 mesi dall'insediamento.

51-*quater*. I piani di rilevazione e i piani di estinzione sono approvati dai Commissari *ad acta* per l'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari. I piani suddetti che divengono esecutivi contestualmente all'approvazione, entro dieci giorni dalla stessa sono notificati ai creditori delle aziende e degli istituti; dell'avvio delle relative procedure è altresì dato avviso, mediante affissione, all'albo pretorio del Comune ove ha sede l'organismo pubblico ed anche a mezzo stampa. Si applica l'articolo 254, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

51-*quinqies*. Decorsi i termini previsti dall'articolo 254, comma 2 secondo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non sono ammesse domande per l'inserimento nel piano di rilevazione, di cui al comma 51-*quater* e nel successivo piano di estinzione, dei debiti delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS al 31 dicembre 2010.

51-*sexies*. Il piano di estinzione è approvato previa valutazione della correttezza della formazione della massa passiva e della coerenza con i provvedimenti adottati in attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario.

51-*septies*. I crediti delle Aziende e degli Istituti di cui al comma 51-*bis* maturati fino alla data 31 dicembre 2010, sono indicati in una separata

sezione del piano di rilevazione dei debiti e dei crediti e del piano di estinzione dei debiti.

51-octies. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali istitutivi degli organismi pubblici di cui al comma *51-bis*:

a) i procedimenti di cognizione, nonché i procedimenti speciali di cui al libro IV del codice procedura civile, aventi ad oggetto i debiti e i crediti di cui al comma *51-bis*, nonché i procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui al comma predetto, pendenti in tutti i gradi di giudizio, in cui siano parti le AASSLL, le AAOO, IIRCCS ivi indicati, proseguono esclusivamente nei confronti degli organismi pubblici per l'estinzione dei debiti del servizio sanitario regionale istituiti nelle rispettive regioni e i provvedimenti in essi pronunciati non producono effetti nei confronti delle AASSLL, delle AAOO, e degli IIRCCS che ne erano parti originarie, i quali sono automaticamente estromessi dai procedimenti suddetti;

b) non possono essere intraprese o proseguite azioni, esecutive, aventi ad oggetto i debiti di cui al comma *51-bis*, delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS ivi indicati;

c) le procedure esecutive pendenti, relative ai debiti di cui alla lettera *b)* nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte delle AASSLL, delle AAOO o degli IIRCCS ovvero la stessa, benchè proposta, è stata rigettata, sono dichiarate estinte di ufficio dal giudice con inserimento nel piano di rilevazione dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese;

d) i pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la data di entrata in vigore dei provvedimenti regionali, relativamente ai debiti di cui al comma *51-bis*, non vincolano le AASSLL, le AAOO, gli IIRCCS e i loro tesorieri, che possono disporre delle somme per i fini delle AASSLL, delle AAOO o degli IIRCCS e le finalità di legge e le relative procedure esecutive sono dichiarate estinte dal giudice;

e) i debiti di cui al comma *51-bis*, ivi compresi quelli insoluti a tale data, non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria;

f) nei confronti dei crediti delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS al 31 dicembre 2010, non sono ammessi sequestri o procedure esecutive; le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme.

51-nonies. Al fine della formazione del piano di rilevazione, gli organismi pubblici di cui al comma *51-bis*, in particolare:

a) acquisiscono dalle AASSLL, dalle AAOO e dagli IIRCCS, ove ritenuto necessario, l'attestazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti che le prestazioni costituenti titolo dei relativi debiti richiesti in pagamento sono state effettivamente rese nell'ambito dei servizi debitamente autorizzati dalle medesime AASSLL, dalle AAOO o IIRCCS e che non è avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo e che il debito non è caduto in prescrizione;

b) sono autorizzati a definire transattivamente le domande inserite nei piani di rilevazione, previa acquisizione della attestazione di cui alla lettera a), nel rispetto, in particolare, dell'articolo 258, commi 3, 4, e 6, del decreto legislativo n. 267 del 2000;

c) previa attestazione di cui alla lettera a), sono autorizzati a transigere vertenze giudiziali e stragiudiziali relative a debiti formati nei confronti delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS entro il 31 dicembre 2010. Il debito risultante dall'atto di transazione è inserito nel piano di rilevazione;

d) entro quindici giorni dall'insediamento richiedono ai direttori generali delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS, o ai rispettivi commissari straordinari ove nominati, l'individuazione dei crediti al 31 dicembre 2010 connotati da certezza, liquidità ed esigibilità e di quelli alla stessa data vantati. Nei trenta giorni successivi alla richiesta, i direttori generali delle Aziende e degli Istituti trasmettono la documentazione inerente alla titolarità dei diritti di credito certi, liquidi ed esigibili e inerente alla titolarità di quelli vantati, nonché la documentazione relativa ai ruoli pregressi emessi dalle Aziende o dagli Istituti e non ancora riscossi, totalmente o parzialmente, e quella relativa ai crediti accertati o derivanti da entrate per le sanzioni irrogate per le quali le Aziende o Istituti hanno omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo di entrata previsto dalla legge.

51-decies. Ad avvenuta approvazione del piano di estinzione dei debiti, gli organismi pubblici a ciò deputati provvedono al pagamento di acconti in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite nel piano di rilevazione con soddisfazione prioritaria dei crediti assistiti da privilegio, pegno, ipoteca o da altre cause di prelazione stabilite dalla legge.

51-undecies. I debiti delle AASSLL, delle AAOO e degli IIRCCS previsti nei piani di rilevazione e di estinzione, di cui al comma da *51-ter* sono liquidati nei limiti delle disponibilità finanziarie derivanti dai trasferimenti dello Stato, degli enti o società dallo stesso partecipati, o delle Regioni, per il conseguimento degli obiettivi dei piani di rientro dai disavanzi sanitari negli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, sottoscritti ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Fanno eccezione i debiti relativi alle retribuzioni per prestazioni di lavoro subordinato alle dipendenze delle AASSLL, delle AAOO o degli IIRCCS che sono liquidati per intero.

51-duodecies. Per le parti non espressamente disciplinate dai commi da *51-bis* a *51-undecies* si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di enti locali dissestati o deficitari di cui agli articoli da 248 a 258 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e le correlate disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1993, n. 378».

1.192

DI GIACOMO

Dichiarato inammissibile

Al comma 52, 4° rigo, dopo la parola: «parziale», sopprimere le seguenti: «entro il predetto termine del 31 ottobre 2010».

1.193

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 54, inserire i seguenti:

«54-bis. Sono famiglie numerose i nuclei familiari con più di tre figli, o equiparati, di età inferiore a ventisei anni compiuti.

54-ter. Le agevolazioni previste dal comma 54-quinquies per le famiglie numerose si applicano anche:

a) alle famiglie nelle quali sono presenti uno o più figli disabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

b) alle famiglie che, secondo l'applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, calcolato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) sulla base delle dichiarazioni degli interessati, si trovano al di sotto della soglia di povertà, determinata per ogni triennio con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

54-quater. Possono usufruire delle agevolazioni previste dal comma 54-quinquies le famiglie indicate ai commi 54-bis e 54-ter quando ricorrono le seguenti condizioni:

a) almeno uno dei genitori è cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

b) i figli per i quali spetta assegno per il nucleo familiare hanno un'età inferiore a diciotto anni compiuti o un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 6.000 euro;

c) il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è interamente prodotto in Italia.

54-quinquies. L'importo complessivo dell'assegno per il nucleo familiare, determinato secondo la tabella 1 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aumentato di 500 euro in favore delle famiglie di cui ai commi 54-bis e 54-ter. Per le stesse famiglie l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, l'aliquota unica del 23 per cento.

54-sexies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, incrementato ai sensi dell'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni».

1.194

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido o della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 1000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.195

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Per le spese documentate sostenute dai genitori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011 e nei periodi d'imposta successivi per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido della assistenza domiciliare all'infanzia gestita da un ente fornitore di servizio accreditato, per un importo complessivamente non superiore a 3.000 euro annui per ogni figlio, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 per cento, secondo le disposizioni dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di

parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.196

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Alle donne residenti, cittadine italiane e comunitarie è concesso, per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2011, un assegno pari a 2.000 euro. Per la concessione dell'assegno di cui al precedente periodo il reddito complessivo del nucleo familiare, riferito all'anno 2012, non deve superare i 50.000 euro. Per nucleo familiare s'intende quello di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità 22 gennaio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 21 del 27 gennaio 1993. L'assegno è concesso dai comuni ed erogato dall'INPS secondo le modalità di cui all'articolo 21 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 15 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.197

GERMONTANI, VIESPOLI

Respinto

Dopo il comma 54 inserire il seguente:

«54-bis. Al fine di garantire la rappresentanza degli iscritti ex ENAM (Ente Nazionale Assistenza Magistrale) i quali, attraverso la trattenuta dello 0,80 per cento dello stipendio, finanziano l'Ente, soppresso con l'articolo 7 - commi 3-bis e 4 - della legge 30 luglio 2010, n. 122, sono costituiti all'interno dell'INPDAP - cui sono state trasferite le funzioni di detto Ente - uno specifico Comitato, con compiti di indirizzo, verifica, controllo, e articolazioni, su base provinciale, per l'assistenza diretta agli iscritti.

Le modalità di costituzione su base elettiva e di funzionamento dei predetti organismi, nazionale e provinciali, i cui oneri di spese restano a carico delle risorse derivanti dalla contribuzione degli iscritti ex ENAM, sono definiti con apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione.

L'incarico del Presidente ex ENAM, nominato con DPR 17/10/2006, è prorogato fino all'insediamento del Comitato Nazionale, con compiti sostitutivi di indirizzo, verifica e controllo».

1.198

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri, è inserita la seguente:

e-bis) le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido e di scuole dell'infanzia».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.199

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA, GIAI

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e), inserire la seguente:

e-bis) le spese sostenute per la locazione di immobili in Italia e nei Paesi dell'Unione europea per motivi di studio, per ciascun figlio di età compresa tra i 18 ed i 28 anni, fino all'importo di 200 euro».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.200

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA, GIAI

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera *i-sexies*), dopo le parole: «ne comunque in una provincia diversa» inserire le seguenti: «o in uno dei paesi dell'Unione europea».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.201

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento

a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.202

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. All'articolo 12, comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "euro 2,840,51" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.500,00"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.203

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. All'articolo 12, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1986, n. 917, la cifra: "2.840,51 euro" è sostituita dalla seguente: "6000 euro"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 10 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.204

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri di testo per le scuole dell'obbligo e per le scuole secondarie superiori fino all'importo di 500 euro;».

Consequentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.205

PETERLINI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 54, inserire il seguente:

«54-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 41-*quater*), è aggiunto il seguente:

"41-*quinquies*) pannolini, biberon, tettarelle, prodotti alimentari destinati all'infanzia, latte in polvere e liquido per neonati, prodotti per l'igiene destinati all'infanzia"».

Consequentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.206

GERMONTANI, VIESPOLI

Respinto

Dopo il comma 54 inserire il seguente:

«54-bis) Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2010" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2011";

b) al secondo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011";

c) al terzo periodo, le parole: "31 ottobre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2011"».

1.207

THALER AUSSERHOFER, PINZGER, PETERLINI, FOSSON

Respinto

Dopo il comma 54, aggiungere il seguente:

«54-bis. All'articolo 13, comma 1, del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, recante: "Disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province", dopo le parole: "sottoscrizione autenticata" sono inserite le seguenti: "secondo le modalità di cui al comma 2, dell'articolo 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445"».

1.208

FIRRARELLO

Respinto

Al comma 59, dopo le parole «dei comuni» aggiungere le parole: «e delle province»; dopo le parole: «dai comuni» aggiungere le parole: «e dalle province».

Al comma 60, dopo le parole: «i comuni», aggiungere le parole: «e le province».

1.209

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 59, sostituire le parole: «60 milioni» con le seguenti: «100 milioni».

Conseguentemente, dopo il comma 59 aggiungere il seguente:

«59-bis. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.210

POLI BORTONE, LATRONICO, D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, AMORUSO, COSTA

Respinto

Al comma 61 sostituire le parole: «45 milioni» con le parole: «145 milioni», nonché le parole: «15 milioni» con le parole: «65 milioni».

Conseguentemente aggiungere infine il seguente periodo: «Le autorizzazioni di spesa del presente comma sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 13.».

Conseguentemente al comma 166 primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno 2011, e 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013».

1.211

LATRONICO, D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, AMORUSO, COSTA, BUTTI

Respinto

Al comma 61 sostituire le parole: «45 milioni» con le seguenti: «145 milioni», nonché le parole: «15 milioni» con le seguenti: «65 milioni».

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le autorizzazioni di spesa del presente comma sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 13.»,

Conseguentemente al comma 166 primo periodo, inserire le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 100 milioni di euro per l'anno 2011, e 50 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2013.

1.212

POLI BORTONE, D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, LATRONICO, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, COSTA

Respinto

Al comma 61 sostituire le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» con le seguenti: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo».

1.213

AMORUSO, LATRONICO, D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, COSTA

Respinto

Al comma 61 sostituire le parole: «a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo» con le seguenti parole: «a valere sugli introiti della gara di cui al comma 8 del presente articolo».

1.214

POLI BORTONE, LATRONICO, D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, AMORUSO, COSTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 61 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 13. Sono altresì incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2011, nonché di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a valere sulle risorse derivanti dal canone per e radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246».

1.215

LATRONICO, D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, AMORUSO, COSTA, BUTTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 61 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 13. Sono altresì incrementate di 100 milioni di euro per l'anno 2011, nonché di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012 e 2013, a valere sulle risorse derivanti dal canone per e radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246».

1.216

POLI BORTONE, D'AMBROSIO LETTIERI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, AMORUSO, COSTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 61 inserire il seguente periodo: «Tali autorizzazioni di spesa sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 13 del presente articolo».

1.217

D'AMBROSIO LETTIERI, LATRONICO, MAZZARACCHIO, SACCOMANNO, AMORUSO, COSTA

Dichiarato inammissibile

Al comma 61 inserire il seguente periodo: «Tali autorizzazioni di spesa sono escluse dalle riduzioni di cui al comma 13 del presente articolo».

1.218

POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:*

«61-bis. Le televendite e le finestre di televendita non concorrono al computo dei limiti di affollamento pubblicitario solo in caso di emittenti televisive locali. Gli operatori di rete nazionali su frequenze terrestri in tecnica digitale che erano già destinatari di concessione televisiva nazionale analogica e non avevano concessioni per emittenti analogiche di televendita, non possono avere tali emittenti in tecnica digitale».

1.219

D'AMBROSIO LETTIERI, MAZZARACCHIO

Dichiarato inammissibile*Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:*

«61-bis. Le televendite e le finestre di tele vendita non concorrono al computo dei limiti di affollamento pubblicitario solo in caso di emittenti televisive locali. Gli operatori di rete nazionali su frequenze terrestri in tecnica digitale che erano già destinatari di concessione televisiva nazionale analogica e non avevano concessioni per emittenti analogiche di televendita, non possono avere tali emittenti in tecnica digitale».

1.220

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto*Dopo il comma 61, inserire il seguente:*

«61-bis. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad assicurare, mediante un'apposita previsione da inserire nel contratto di programma con il concessionario del servizio postale universale, che gli sportelli postali siano attivi in tutti i piccoli comuni. L'amministrazione comunale può altresì stipulare apposite convenzioni, di intesa con le organizzazioni di categoria e con Poste italiane S.p.a., affinché il pagamento dei conti correnti, in particolare di quelli relativi alle imposte comunali, e dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali presenti nel territorio comunale. Il Ministero dello sviluppo economico provvede, inoltre, ad assicurare che nel contratto di servizio con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo sia previsto l'obbligo di prestare particolare attenzione, nella programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale, alle realtà stori-

che, artistiche, sociali, economiche ed enogastronomiche dei piccoli comuni».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, inserire le parole:
«i, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Comunicazioni.

1.221

LATRONICO

Respinto

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

«1. Al comma 62, sostituire la parola "definizione" con la seguente "ratifica";

2. Al comma 63, sostituire la parola: "definizione" con la seguente: "ratifica", e sostituire le parole: di cui all'articolo 18 comma 1, lettera b, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2," con le seguenti: "disponibili indicate nei Contratti di Programma 2007-2011 e successive modificazioni"».

1.222

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 63 inserire il seguente:

«63-bis). Al decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, articolo 15, comma 1, sono soppresse le seguenti parole: "al netto degli ammortamenti"».

1.223

LATRONICO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 63, inserire il seguente:

«63-bis). Al decreto legislativo 12 aprile. 2006, n. 163, articolo 163, comma 2, lettera f) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Per gli interventi ferroviari di cui all'articolo 1 della legge 443/2001 in cui il sog-

getto aggiudicatore sia diverso da RFI S.p.A., ma da quest'ultima direttamente o indirettamente partecipato, il Ministero individua in RFI S.p.A il destinatario dei fondi da assegnare ai sensi della presente lettera"».

1.224

LI GOTTI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, PARDI, PEDICA

Dichiarato inammissibile

Sopprimere il comma 75.

1.225

COSTA

Respinto

Dopo il comma 80, inserire il seguente:

«80-bis. Al comma 25 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quarto e il quinto periodo sono soppressi».

1.226

DELLA SETA, GIARETTA, ANDRIA, FERRANTE, FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO, BUBBICO, ANTEZZA, FIORONI, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, ROILO, BASSOLI, MARINARO, MONGIELLO

Respinto

Al comma 84, sostituire le parole: «la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2011 e di 3 milioni di euro per l'anno 2012» con le seguenti: «la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2011 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013.»

e dopo il comma 84 inserire i seguenti:

«84-bis. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che il 31 ottobre 2010 ed i giorni successivi hanno colpito alcune zone della regione Veneto individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, nonché al fine di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi,

è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

84-ter. Nel saldo finanziario di competenza mista, individuato ai sensi del comma 88, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute con risorse proprie dai comuni e dalle province della regione Veneto individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 novembre 2010, impiegate per far fronte all'emergenza alluvionale e alle conseguenti opere di ripristino, nei limiti di un importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di riparto della quota aggiuntiva di spese da escludere dal patto di stabilità di cui al presente comma.

84-quater. Per i soggetti che alla data del 31 ottobre 2010 risultano residenti, con sede operativa o esercenti la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni della regione Veneto colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 31 ottobre 2010 e dei giorni successivi, sono sospesi fino al 31 dicembre 2011 i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria e contributiva, nonché del pagamento dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La predetta sospensione dei termini è disciplinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri, nonché, per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. La ripresa della riscossione dei tributi, dei contributi e dei premi di cui al presente comma avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, mediante il pagamento in centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2012. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011.

84-quinquies. Per far fronte agli interventi conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che nei mesi di ottobre e novembre 2010 hanno colpito alcune zone delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Toscana, come individuate dalle ordinanze emanate a seguito dei suddetti eventi, e la città di Messina il 1° e il 2 ottobre 2009, nonché al fine di adottare provvedimenti a sostegno del rilancio delle attività economiche e produttive gravemente pregiudicate in conseguenza degli stessi eventi e di finanziare interventi di ripristino e difesa dal rischio idrogeologico, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 da destinare a ciascuna delle suddette regioni e la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 da destinare alla città di Messina.

84-sexies. Il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con le regioni, realizza, entro e non oltre il 31 dicembre del 2011, laddove non ancora predisposta, una mappatura delle aree a più elevato rischio idrogeologico e dei manufatti abusivi ricadenti in queste aree, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152, e successive modificazioni, utilizzando gli elenchi elaborati dall'agenzia del territorio di cui all'articolo 19 del de-

creto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Da tale mappatura devono emergere con chiarezza i vari gradi di insicurezza per le persone imputabile a fenomeni di abusivismo edilizio o comunque a localizzazioni improprie di insediamenti abitativi e infrastrutturali. La realizzazione della predetta mappatura ha luogo in collaborazione con gli enti locali interessati e può essere realizzata anche attraverso tecnici dei medesimi enti e di ogni altra amministrazione od ente pubblico operante nei territori interessati. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013. Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi che ricadono nelle aree individuate dalla mappatura di cui al presente comma, sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013.

84-septies. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 per la realizzazione e la prosecuzione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorità di bacino di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

84-octies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 84 e dei commi da *84-bis* a *84-septies* pari a 2.082 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.882 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 si provvede mediante quota parte dei maggiori risparmi di spesa di cui ai commi da *84-novies* a *84-undecies*.

84-nonies. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di bilancio, del 2 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni. Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'articolo 10 della legge 31 dicem-

bre 2009, n. 196, e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

84-*decies*. In deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge 31 dicembre 2009, n. 196. Negli appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

84-*undecies*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 84-*octies*, propone ogni anno, nel disegno di legge di stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio».

1.227

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 84, inserire i seguenti:

«84-*bis*. In relazione alla sospensione dei versamenti tributari e contributivi nei confronti dei soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, all'articolo 39, commi 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "centoventi rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2011", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "centoventi rate mensili di pari importo, ridotte al 40 per cento, a decorrere dal 31 dicembre 2011".

84-*ter*. Gli interventi volti alla fruizione del diritto agli studi universitari adottati in attuazione di quanto stabilito dagli articoli 16 e 17 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e successive modificazioni, devono essere attuati in modo che gli stessi interventi siano prioritariamente finalizzati all'incremento della fruizione del diritto allo studio presso l'Università dell'Aquila. A tal fine è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel 2011, per il finanziamento sia del Fondo di intervento integrativo per la concessione del prestito d'onore, sia del Fondo per l'erogazione di borse di studio finalizzate all'incentivazione ed alla realizzazione della frequenza universitaria di cui agli articoli 16 e 17 della citata legge 390 del 1991. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della

ricerca scientifica, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente comma.

84-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 84-*bis*, pari a 500 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2011-2013, e del comma 84-*ter* pari a 100 milioni di euro nel 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96, comma 5-*bis*, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento";

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

2) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009».

1.228

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 84, aggiungere il seguente:

«84-bis. Nei confronti dei soggetti comunque residenti o aventi sede nei territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 2009, colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi il 10 ottobre 2009, è disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, nonché dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dal 1° gennaio 2011 fino allo 31 dicembre 2011. La ripresa della riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, avviene, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, mediante la corresponsione di un ammontare pari al 40 per cento degli importi dovuti da versare in 120 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di gennaio 2015. Gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, non eseguiti per effetto della predetta sospensione, sono effettuati entro il mese di marzo 2015. Le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della citata sospensione sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili e come determinate dalla Tabella C allegata alla presente legge».

1.229

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Dopo il comma 84 inserire il seguente:

«84-bis. Per far fronte agli interventi conseguenti alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito i territori dei comuni della provincia di Messina di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2011 e di 30 milioni di euro per l'anno 2012».

Conseguentemente all'articolo 1, comma 166, alla fine del primo periodo inserire le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un

importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2011, e 30 milioni di euro per l'anno 2012».

1.230

D'ALÌ, ESPOSITO

Ritirato

Dopo il comma 84 aggiungere il seguente:

«84-bis. Per le finalità di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 241 è riservata una quota pari a 5 milioni di euro per l'anno 2011 dal Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili di cui all'articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come incrementato al comma 40, articolo 1, del presente disegno di legge».

1.231

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Sostituire il comma 86 con il seguente:

«86. All'articolo 10, primo comma, numero 8-bis) e numero 8-ter), lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "entro 4 anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro 5 anni"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.232

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86. inserire il seguente:

«86-bis. L'articolo 38, comma 6. del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973. n. 600, è sostituito dal seguente:

"38. La determinazione sintetica del reddito complessivo di cui ai precedenti commi è ammessa a condizione che il reddito complessivo ac-

certabile ecceda di almeno un quarto quello dichiarato ed il reddito dichiarato non risulti congruo almeno per due periodi d'imposta"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011».

1.233

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All'articolo 29, primo comma, lettera b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "decorsi sessanta giorni dalla notifica" sono sostituite dalle seguenti: "decorsi centocinquanta giorni dalla notifica"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia».

1.234

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE, D'ALIA

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. L'art. 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.235

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All'articolo 125 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 11 è sostituito dal seguente:

"11. Per servizi o forniture di importo pari o superiori a 50 mila euro e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture inferiori a 20 mila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011».

1.236

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. I gestori delle strutture di cui al comma 1 che violano le disposizioni del presente articolo sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 300 a 1800 euro"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.237

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini delle imposte sui redditi si considerano strumentali gli immobili utilizzati da parte del possessore esclusivamente per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale nonché per l'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi. Gli immobili relativi ad imprese commerciali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si considerano strumentali anche se non utilizzati o anche se dati in locazione o comodato salvo quanto disposto dall'art. 77, comma 1. Si considerano, altresì, strumentali gli immobili di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 62 per il medesimo periodo temporale ivi indicato"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.238

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. La misura massima indicata nel comma 2 può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione dei beni rispetto a quella normale del settore. Fatta eccezione per i beni di cui all'art. 164, comma 1, lettera b), la misura stessa può essere elevata fino a due volte per ammortamento anticipato nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione e nei due successivi; nell'ipotesi di beni già utilizzati da parte di altri soggetti, l'ammortamento anticipato può essere eseguito dal nuovo utilizzatore soltanto nell'esercizio in cui i beni sono entrati in funzione. Le disposizioni di cui al presente comma hanno efficacia a partire dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2011"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese».

1.239

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All'articolo 12 del decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. I servizi erogati e i beni ceduti nell'ambito dell'attività alberghiera si considerano prestazioni o cessioni accessorie all'alloggio".».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

1.240

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

«86-bis All'articolo 13-bis, comma 1, lettera d), del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "spese funebri" sono sostituite dalla seguenti: "spese funebri, opere edili e lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre" e le parole: "a 3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "ai due terzi degli importi pagati fino ad un totale di 7.500 euro".

86-ter. All'articolo 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 27 è soppresso e alla Tabella A, parte III, dopo il numero 127-duodevicies, è aggiunto il seguente: "127-duodevicies. 1. La prestazione di servizi funebri necroscopici, cimiteriali, per la cremazione e delle forniture

di beni ad essi connessi nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre".

86-*quater*. La detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni si applica anche alle categorie di interventi effettuati dal proprietario o dal concessionario di tomba o sepoltura cimiteriale in genere per lavori di manutenzione e ristrutturazione della stessa ivi comprese le eventuali operazioni cimiteriali necessarie».

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-*bis*. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

164-*ter*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

b) alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

c) alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

d) alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

e) alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.241

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-*bis*. All'articolo 19-*bis*.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

"i) non è ammessa in detrazione l'imposta relativa all'acquisto e alla costruzione di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi, salvo che per le imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la costruzione [...] dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.

La disposizione non si applica per i predetti fabbricati o predette porzioni che siano destinati esclusivamente e durevolmente all'attività d'impresa di tipo residence turistico-alberghiero o all'alloggio del personale dipendente non residente nel comune di sede dell'attività o nei comuni limitrofi.

La disposizione non si applica per i soggetti che esercitano attività che danno luogo ad operazioni esenti di cui al numero 8) dell'articolo 10 che comportano la riduzione della percentuale di detrazione a norma dell'articolo 19, comma 5, e dell'articolo 19-bis"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle Imprese.

1.242

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. Al comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera i) è inserita la seguente:

"i-bis) i segnali stradali di indicazioni turistico-alberghiere"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle Imprese.

1.243

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

«1-bis. L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la

sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 10 metri quadrati. Con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la Conferenza Stato-città e autonomie locali, entro il 31 dicembre 2011, possono essere individuate le attività per le quali l'imposta è dovuta per la sola superficie eccedente i 10 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al primo periodo del presente comma.»

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle imprese.

1.244

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. All'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 non si applicano ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, né ai produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto di trenta chilogrammi o trenta litri al giorno dei propri rifiuti pericolosi, a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Dette imprese non sono tenute alla prestazione delle garanzie finanziarie e non sono iscritte nell'Albo"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Competitività e sviluppo delle Imprese.

1.245

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. L'articolo 8 della legge 17 ottobre 1967, n. 977 è abrogato».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 5 per cento a decorrere dall'anno 2011.

1.246

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è soppresso».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 3 per cento a decorrere dall'anno 2011.

1.247

POLI BORTONE, D'ALIA, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, PETERLINI, PINZGER, SBARBATI, SERRA, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUSI, MERCATALI, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, LUMIA, DE ANGELIS, GERMONTANI

Respinto

Dopo il comma 86, inserire il seguente:

«86-bis. Alla legge 24 aprile 1941, n. 392, dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

"Art. 3-bis. I contratti di locazione di immobili destinati ad Uffici giudiziari, stipulati fra lo Stato ed i comuni, possono essere trasformati in contratti di *leasing* per l'acquisto degli immobili, sedi di Uffici giudiziari, da parte dei comuni, utilizzando quale rata di pagamento la quota

del contributo a carico del Ministero della giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 1, relativa alle pigioni"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: « , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare fino al 2 per cento a decorrere dall'anno 2011.

1.248

IZZO, TOFANI, CORONELLA, FLERES

Respinto

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

«86-bis. All'articolo 19 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 8, 9, 10 e 11 sostituire ovunque ricorrano le parole: "31 dicembre 2010" con le seguenti: "31 dicembre 2011";

b) al comma 12 sostituire le parole: "1° gennaio 2011" con le seguenti: "1° gennaio 2012"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella tabella C.

1.249

IZZO, TOFANI, CORONELLA, FLERES

Respinto

Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:

«86-bis. All'articolo 19 del decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modificazioni:

a) ai commi 8, 9, 10 e 11 sostituire ovunque ricorrano le parole: "31 dicembre 2010" con le seguenti: "30 giugno 2011";

b) al comma 12 sostituire le parole: "1° gennaio 2011" con le seguenti: "1° luglio 2011"».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

1.250

LATRONICO

Respinto

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

«86-bis. Tutte le unità immobiliari ad uso residenziale degli enti previdenziali pubblici che risultino invendute alla data di entrata in vigore della presente legge, sono offerte in opzione ai conduttori al prezzo determinato dall'Agenzia del Territorio prima che fossero ritrasferite dalla Scip Srl agli enti originari proprietari.

86-ter. Per i conduttori che abbiano manifestato la volontà di acquisto dei rispettivi appartamenti entro il 31 ottobre 2001, il prezzo di vendita degli stessi è determinato applicando alla stima dell'Agenzia del territorio i coefficienti aggregati di abbattimento contenuti nell'ultima tabella pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 13 dicembre 2005 e previsti dal decreto-legge 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2004, n. 104.

86-quater. La stipula dei contratti di compravendita, in base alla presente legge, può essere effettuata a condizione che l'acquirente rinunci, con la compensazione delle spese di lite, ad ogni azione giudiziaria in atto e futura riguardante l'immobile condotto in locazione, in qualsiasi grado di giudizio, sia in sede ordinaria che amministrativa, nei confronti dell'Ente proprietario il quale a sua volta non potrà richiedere alcun incremento di canone o indennità rispetto a quello/a attualmente già pagato/a con regolarità dal conduttore-acquirente, sia per le annualità pregresse sia per il periodo fino alla data della suddetta stipula».

1.251

PINZGER, PETERLINI, THALER AUSSERHOFER, POLI BORTONE

Respinto

Dopo il comma 87, inserire il seguente:

«87-bis. Al comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è aggiunto infine il seguente periodo: "Le medesime esenzioni operano anche nei casi in cui le operazioni di trasferimento del patrimonio, in qualunque forma attuate, siano disposte dai citati enti o società a partecipazione pubblica maggioritaria a favore di regioni e province autonome o comunque a favore di soci di enti pubblici. In caso di scioglimento delle

predette società le assegnazioni ai soci non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto"».

Conseguentemente, al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono proporzionalmente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla missione: Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali».

1.252

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, LUSI, CARLONI, MERCATALI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MILANA, MORANDO, Nicola ROSSI, BIANCO, DELLA MONICA, TONINI, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, MARINARO, STRADIOTTO, DE LUCA, MONGIELLO, VITALI

Respinto

Al comma 88, lettera b), sostituire le parole: «a 11,4 per cento, 14 per cento e 14 per cento» *con le seguenti:* «a 8 per cento, 10 per cento e 10 per cento».

Conseguentemente,

– al comma 92, le parole: «Per l'anno 2011» *sono sostituite dalle seguenti:* «Per il periodo 2011-2013» *e alla fine, aggiungere le seguenti parole:* «Ai soli fini del presente comma il saldo previsto dall'articolo 77- bis della legge n. 133 del 2008 è quello calcolato per il 2011 tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* dell'articolo 4 della legge n. 42 del 2010. Ai fini del calcolo del saldo finanziario di cui all'articolo 89, l'articolo 4, comma 4-*quinquies* è abrogato.»;

– il comma 105 è sostituito dal seguente:

«105. I comuni che hanno usufruito delle disposizioni di cui al comma 4-*quinquies* dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010 n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 possono avvalersene anche per l'anno 2011. La compensazione opera nel limite dell'importo individuato ai sensi del comma 93»;

– sostituire il comma 108 con i seguenti:

«108. I proventi delle concessioni e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, possono essere utilizzati per una quota non superiore al 50 per cento per il finan-

ziamento delle spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale.

108-bis. All'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere il seguente comma: "Nel saldo finanziario di cui al comma 5, del comma dell'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazione, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non sono considerate le spese complessivamente sostenute per la realizzazione di opere infrastrutturali connesse alla mobilità urbana individuate con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri cofinanziate da trasferimenti statali".

108-ter. All'articolo 14, comma 11 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole: "0,78%" con le seguenti: "4%".

108-quater. Il comma 7, dell'articolo 1 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è soppresso.

108-quinquies. Il comma 30 dell'articolo *77-bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è soppresso.

108-sexies. All'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, alla fine del comma, dopo le parole "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni" aggiungere le seguenti parole: "ovvero stipulare contratti che prevedano un corrispettivo a fronte di un ritorno di immagine e pubblicità per la pubblica amministrazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali sportive e sociali".

108-octies. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sostituire le parole: "nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed" con le seguenti parole: "nonché alle mostre ed eventi culturali, e relative spese di pubblicità, realizzati, nell'ambito della loro attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali e da quelli che svolgono, a livello territoriale, servizi e attività culturali, nonché".

108-novies. Al comma 8 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007, dopo le parole: "2008, 2009 e 2010" aggiungere le seguenti: "2011, 2012 e 2013".

108-decies. Ai soli fini del conseguimento degli obiettivi del Patto di stabilità per l'anno 2011 e successivi, e della determinazione delle grandezze rilevanti ai fini del Patto di stabilità per l'anno 2011 e successivi, gli enti locali che hanno provveduto a rinegoziare i mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti, secondo le condizioni indicate nella circolare 1278 del 21 settembre 2010, possono contabilizzare convenzionalmente, tra le spese, gli interessi sui mutui rinegoziati, iscrivendone gli importi secondo le cifre pagate per gli stessi a tale titolo nell'anno 2010. L'esercizio

di tale opzione è certificato ogni anno nel quale si intende attuare al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità che previste da apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 febbraio 2011.

108-*undecies*. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 93 del 2008 e dall'articolo 77-*bis*, comma 30, del decreto-legge n. 112 del 2008, in tema di sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi di propria competenza, dal 1° gennaio 2011, i comuni potranno ridurre o eliminare le agevolazioni attualmente riconosciute ai fini ICI per gli immobili ad uso abitativo locati a canone concertato ai sensi della legge n. 431 del 1997.

– *al comma 118, sopprimere le seguenti parole: «lettera b)».*

Conseguentemente, dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-*bis*. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte dello 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla decisione di finanza pubblica di cui all'articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa.

164-*ter*. Al solo scopo di consentire alle Amministrazioni centrali di pervenire al conseguimento degli obiettivi fissati dal comma 164-*bis*, in deroga alle norme in materia di flessibilità di cui all'articolo 23 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, limitatamente al quinquennio 2011-2015, anche al fine di rispettare l'invarianza degli effetti su saldi di finanza pubblica fissati con legge di Bilancio, possono essere rimodulate le dotazioni finanziarie tra i di ciascuno stato di previsione, con riferimento alle spese di cui all'articolo 21 commi 6 e 7 della medesima legge n. 196 del 2009. In appositi allegati degli stati di previsione della spesa sono indicate le autorizzazioni di spesa di cui si propongono le modifiche e i corrispondenti importi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per finanziare spese correnti.

164-*quater*. Il Governo, al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 164-*bis*, propone ogni anno, nel disegno di legge di Stabilità, tutte le modificazioni legislative che ritenga indispensabili e associa alla legge 4 marzo 2009, n. 15, per ogni anno del triennio, precisi obiettivi di risparmio.

164-*quinquies*. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle Spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare entro il 31 dicembre 2010, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e fa loro ridefinizione, ove possibile, su base regionale o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicità a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro dell'Interno, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprietà pubblica, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio delle funzioni statali sul territorio. Dalle disposizioni di cui al presente articolo comma devono derivare risparmi per 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti dall'amministrazione sanitaria ed in caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

164-*sexies*. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è costituito l'Istituto di previdenza genera le (IPG), di seguito "Istituto". L'Istituto esercita le funzioni svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono soppressi a decorrere dalla medesima data:

- a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
- b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);
- c) Istituto postelegrafonici (IPOST);
- d) Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS).

L'Istituto succede in tutti i rapporti attivi e passivi in essere dalla data del 1° gennaio 2011. Dalla medesima data sono soppressi i comitati centrali regionali e provinciali dell'INPS e i comitati di vigilanza delle gestioni dell'INPDAP. I ricorsi amministrativi pendenti presso tali organi sono conseguentemente devoluti ai dirigenti dell'Istituto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, è nominato il Commissario straordinario dell'Istituto. Entro il 28 febbraio 2011 il Commissario straordinario predispone lo statuto dell'I-

stituito, da emanare entro i successivi 60 giorni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. lo statuto definisce le attribuzioni degli organi dell'Istituto, che sono individuati come segue:

a) il Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;

b) il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da cinque membri e composto da cinque membri, e dura in carica quattro anni;

c) il Consiglio di indirizzo e vigilanza, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, e composto da venti membri, designati dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi; il Consiglio dura in carica quattro anni;

d) il Collegio dei sindaci, composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze; uno dei componenti nominati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale svolge le funzioni di Presidente; per ciascuno dei componenti è nominato un membro supplente.

Alla costituzione dei predetti organi si provvede a decorrere dal 1° gennaio 2012. Lo statuto reca disposizioni sulla formazione dei bilanci dell'Istituto volte ad assicurare piena e separata evidenza contabile alla gestione delle prestazioni rispettivamente previdenziali, assistenziali, creditizie e sociali. Con il criterio prioritario dell'unicità dei sistemi strumentali per il miglioramento dei servizi, della riduzione degli oneri e della semplificazione di strutture e procedure, nonché con riguardo alla dismissione del patrimonio dei predetti enti previdenziali, il Commissario straordinario predispone, entro il 30 giugno 2011, un Piano strategico-operativo per l'organizzazione dell'Istituto e la piena attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, da avviarsi entro il 30 settembre 2011. Il Piano è approvato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

1.253

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 92, aggiungere il seguente:

«92-ter. All'articolo 77-bis, dopo il comma 7-*quinqüies*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere il seguente comma:

"7-*sexies*. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica, a valere sui residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto 2008"».

1.254

POLI BORTONE

Respinto

Al comma 93, primo periodo, sopprimere le parole: «anche al fine di tenere conto delle spese per gli interventi necessari in ragione di impegni internazionali e».

Conseguentemente, sopprimere il comma 103.

1.255

FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:

«95-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno 2011 le province e i comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2011 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2011 per un importo non superiore allo 0,75 per cento per i comuni e non superiore al 4 per cento per le province dell'ammontare dei residui passivi in conto capitale risultanti dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo agli anni 2009 e 2010".

95-ter. Al comma 7-bis all'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: alla lettera a) le parole: "12,6 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "13,6 per cento"; alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,6 per cento"; alla let-

tera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,6 per cento"; alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "10 per cento"; alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9 per cento"».

1.256

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Al comma 97, dopo le parole: «L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali» aggiungere le seguenti: «ad eccezione delle spese connesse ai cofinanziamenti relativi ad interventi in conto capitale finanziati con le risorse del fondo europeo per lo sviluppo regionale».

Conseguentemente, al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata tabella C.

1.257

FIRRARELLO

Respinto

Al comma 103 dopo le parole: «sostenute dal Comune di Milano» aggiungere le parole: «e dalla Provincia di Milano».

1.258

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

«104-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il comma 4-novies è sostituito dal seguente:

"4-novies. Gli interventi realizzati direttamente dagli enti locali in relazione allo svolgimento di iniziative di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del decreto legislativo 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, e l'esecuzione delle opere di preminente interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, sono equiparati, ai fini del patto di stabilità interno, agli interventi di cui all'articolo 77-bis, comma 7-bis, del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e

come tali non concorrono alla determinazione dei saldi, anche se realizzati in più anni. Per le opere di cui al precedente periodo gli enti locali possono effettuare impegni in conto capitale pluriennali in relazione al cronoprogramma dei lavori come consentito dall'articolo 17, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196"».

104-ter. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

104-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

104-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997/ n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

104-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 104-quater e 104-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

104-septies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2 sono apportate le seguenti modifiche:

alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

alla lettera d) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

alla lettera e) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.259

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

«104-bis. All'articolo 77-bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:

"7-quinquies.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese sostenute dai comuni relative ad opere pubbliche cofinanziate dal CIPE con obbligo di cofinanziamento dei medesimi comuni. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".

104-ter. A decorrere dall'anno 2011, la ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea. 104-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

104-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

104-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 104-ter e 104-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

104-septies. All'articolo 30-bis, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

- alla lettera a) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";
- alla lettera b) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";
- alla lettera c) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.260

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 104, aggiungere i seguenti:

«104-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, dopo il comma 7-quinquies, è aggiunto il seguente:

"7-quinquies.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per opere ed interventi nei settori dell'edilizia scolastica, della messa in sicurezza del territorio e della mobilità. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse".

104-ter. La ritenuta sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria relativi ad operazioni finanziarie di durata inferiore a dodici mesi è soggetta ad un'aliquota del 20 per cento, fatta eccezione per titoli o strumenti finanziari emessi dallo Stato, da enti o altre amministrazioni pubbliche di uno Stato appartenente all'Unione europea.

104-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

104-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

104-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 104-ter e 104-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

104-*septies*. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:

alla lettera *a*) le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

alla lettera *b*) le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

alla lettera *c*) le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

alla lettera *d*) le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

alla lettera *e*) le parole: "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8,5 per cento"».

1.261

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Dopo il comma 104, aggiungere il seguente:

«104-*bis*. All'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, dopo il comma 4-*sexies* è aggiunto il seguente:

"4-*sexies*.1. A decorrere dall'anno 2011 la regione può autorizzare gli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità nell'anno precedente ad effettuare pagamenti in conto capitale nei limiti degli importi e secondo i criteri definiti in sede di Consiglio delle autonomie locali. A tal fine gli enti locali che rientrano nelle condizioni definite dal periodo precedente dichiarano all'Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle Province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilità interno per l'anno in corso per un ammontare pari all'entità complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresì al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica"».

1.262

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 106, è inserito il seguente:

«106-bis. Le somme di cui all'articolo 31, commi 12 e 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relative alla competenza degli anni 2010, 2011 e 2012 a carico delle Province che, nel corso dell'anno 2009, sono state oggetto di scorporo, a far data dall'entrata in vigore della presente Legge, sono versate in venti annualità, con la maggiorazione degli interessi, al tasso legale. Il Ministero dell'Interno stabilisce con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e le condizioni del piano di rimborso delle somme dovute da comunicare agli Enti interessati.»

Conseguentemente al comma 166, inserire alla fine le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.263

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, VALLARDI

Ritirato

Al comma 108, sostituire le parole: «il limite dell'8 per cento» *con le seguenti:* «il limite del 13 per cento nell'anno 2011, dell'11 per cento nell'anno 2012 e dell'8 per cento nell'anno 2013».

1.264

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

Ritirato

Dopo il comma 108 aggiungere il seguente:

«108-bis. I comuni, per compensare il rispetto del limite di cui al comma 108, sono autorizzati ad utilizzare l'avanzo di amministrazione del bilancio 2010 e successivi in ciascuno degli anni del triennio 2011-2013 per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, previsti dall'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Gli interventi di cui al presente comma possono essere disposti dagli enti locali interessati nel limite di spesa annua di 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio».

Conseguentemente: al comma 166, aggiungere alla fine le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.265

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 111, sostituire la parola: «sentita» con le parole: «definisce di concerto con» e sostituire la parola: «adotta» con le parole: «principi e criteri direttivi al fine di adottare».

1.266

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 111 inserire il seguente:

«111-bis. Alle Province sono assegnate le risorse derivanti dalle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di esenzione dalla tassa automobilistica, dall'imposta provinciale di trascrizione e dall'imposta di bollo e dagli emolumenti dovuti al PRA, di cui all'art. 2, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, così come quantificate dal Comitato interdirezionale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legge n. 178/2002 in data 17 aprile 2008».

1.267

FASANO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 111, è aggiunto il seguente:

«111-bis. Il compito di gestire i flussi finanziari di competenza provinciale di cui all'articolo 60 del decreto-legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è affidato all'Agenzia delle Entrate che si avvale a tali fini del gestore del Pubblico Registro Automobilistico».

1.268

FIRRARELLO

Respinto

Al comma 118 sostituire le parole: «dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42» con le seguenti: «dall'articolo 21, commi 3 e 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42».

In subordine

Al comma 118 sostituire le parole: «dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42» con le seguenti: «dall'articolo 21, comma 3 lettera b) e comma 4 lettera t), della legge 5 maggio 2009, n. 42».

1.269

VACCARI

Ritirato

Al comma 118, sopprimere le seguenti parole: «lettera b)».

1.270

GIAMBRONE, MASCITELLI

Respinto

Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:

«118-bis. le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono autorizzate a internalizzare, entro il 30 giugno 2011, i servizi erogati attraverso aziende possedute in misura totalitaria. Il personale delle aziende interessate dal processo di Internalizzazione deve essere assunto a tempo indeterminato dalla pubblica amministrazione che ha adottato i provvedimenti di internalizzazione dei servizi. Nelle more della definizione del processo di internalizzazione e della consequenziale assunzione del personale, le aziende e le pubbliche amministrazioni sono autorizzate ad adottare i provvedimenti per distaccare il personale presso le pubbliche amministrazioni che detengono la proprietà totale dell'azienda. Contestualmente all'adozione dei provvedimenti di distacco del personale, l'azienda e la pubblica amministrazione devono adeguare i contratti di servizio riducendo i relativi corrispettivi in funzione del costo globale del personale distaccato. Le dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, interessate dalle assunzioni di cui al presente comma sono Incrementate di un numero pari alle unità assunte. le superiori assunzioni e i richiamati distacchi sono autorizzati anche in deroga ai vincoli legislativi in materia di assunzioni,

di spesa annuale di cui all'articolo 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di contenimento della spesa del personale secondo i rispettivi regimi limitativi, al patto di stabilità al vincoli che disciplinano il rapporto dipendenti/popolazione e alle disposizioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 con particolare riferimento agli art. 24 e 62. le amministrazioni pubbliche che provvedono alle procedure di assunzione e distacco a seguito di internalizzazione, sono autorizzate, al fini della determinazione degli obiettivi stabiliti in tema di patto di stabilità interno, ad escludere dal calcolo le somme connesse alle richiamate procedure di assunzione e distacco. È concessa alle amministrazioni pubbliche che provvedono nel periodo 2011-2015 alle assunzioni e ai distacchi a seguito di internalizzazione la sospensione per mesi sessanta della liquidazione e del pagamento degli oneri riflessi, relativi al costo del lavoro del personale. L'importo complessivo relativo agli oneri sospesi di cui al periodo precedente deve essere regolarizzato dagli enti beneficiari entro i sessanta mesi successivi al periodo di sospensione. Fatti salvi i trasferimenti autorizzati dalla vigente normativa, gli eventuali oneri aggiuntivi dovuti all'applicazione delle misure disciplinate dal presente articolo sono posti a carico dei bilanci annuali e pluriennali delle amministrazioni che procedono alla loro definizione, e in alcun modo dall'applicazione del presente articolo potranno derivare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

Conseguentemente. dopo il comma 164, aggiungere i seguenti:

«164-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 118-bis, si provvede mediante utilizzo dell'incremento di gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 164-ter a 164-septies.

164-ter. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

164-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

164-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

164-*sexies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 164-*quinquies* si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

164-*septies*. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al primo periodo si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009.

1.271

FIRRARELLO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 118 inserire il seguente:

«118-*bis*. All'articolo 14, comma 7, della legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, dopo le parole: "degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali" inserire le seguenti: "e al personale trasferito per funzioni conferite o delegate"».

1.272

FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 118 inserire il seguente:

«118-*bis*. All'articolo 14 della legge 30 luglio 2010 n. 122 di conversione del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, al comma 10 è aggiunto il seguente periodo: "Al comma 6-*ter* dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 sono aggiunte le seguenti parole: "fatta salva per gli enti locali l'applicazione dell'articolo 1, comma 1, dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"».

1.273

RUSSO, BRUNO, RUTELLI

Respinto

Al comma 123 dopo le parole: «fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)» inserire le seguenti: «per un importo comunque non superiore al 5 per cento rispetto alle aliquote applicate nell'anno 2010».

1.274

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 124, aggiungere i seguenti:

«124-bis. All'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 7-quinquies, sono aggiunti i seguenti:

"7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per interventi relativi all'edilizia scolastica;

7-septies.1. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le spese di parte corrente e in conto capitale sostenute per gli interventi sul risparmio ed efficientamento energetico, nonché quelle sostenute con i diversi proventi e incentivi percepibili dagli enti locali tramite l'utilizzo di fonti rinnovabili, con l'esclusione delle fonti energetiche assimilate alle fonti rinnovabili";

b) al comma 20, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo dell'ultimo anno in cui è stato rispettato il patto di stabilità;"

124-ter. I Comuni con più di 5.000 abitanti possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2010 i pagamenti in conto capitale effettuati entro il 31 dicembre 2010 per un importo non superiore al 15 per cento dell'ammontare del fondo di cassa al 31 dicembre 2008 risultante dal rendiconto dell'esercizio 2008, a condizione che abbiano rispettato il patto di stabilità interno relativo all'anno 2009.

124-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 124-*bis* e 124-*ter*, pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dal 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009. All'aumento dell'aliquota di cui si alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-*bis*, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

f) a decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui;

g) le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.275

MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CARLINO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Dopo il comma 124, aggiungere i seguenti:

«124-bis. All'articolo 14, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, apportare le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 11, le parole: "0,78 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "2 per cento";

c) dopo il comma 13-bis, è aggiunto il seguente:

"13-ter. All'articolo 2, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "per gli anni dal 2008 al 2011 e comunque sino all'attuazione del federalismo fiscale";

d) dopo il comma 18, è aggiunto il seguente:

"18-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 20 centesimi";

e) al comma 32, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al primo periodo, dopo le parole: "legge 24 dicembre 2007, n. 244", sono inserite le seguenti: "quindi con esclusione dei servizi di interesse generale";

2) al terzo periodo, le parole: "con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti" sono soppresse e le parole: "la partecipazione di una sola società" sono sostituite dalle seguenti: "direttamente la partecipazione totalitaria di una sola società".

124-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 124-bis, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle seguenti disposizioni:

a) l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 2 punti percentuali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009, All'aumento dell'aliquota di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo;

b) all'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 93 per cento".

c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento".

d) in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui alla lettera c) si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

e) all'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,15 per cento". In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui alla presente lettera si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2009;

f) a decorrere dal 1° gennaio 2011, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e alcol etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 110 milioni di euro annui;

g) le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.276

FIRRARELLO

Respinto

Dopo il comma 124 aggiungere il seguente comma:

«124-bis: All'articolo 2, comma 8, della legge finanziaria 24 dicembre 2007, n. 244 le parole: "per gli anni 2008, 2009 e 2010" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2011 e sino all'attuazione del federalismo fiscale"».

1.277

ESPOSITO

Ritirato

Dopo il comma 129 aggiungere il seguente:

«129-bis. Al fine di conseguire la razionalizzazione del quadro finanziario regionale in concomitanza con l'entrata in vigore dei decreti legislativi emanati in attuazione della legge 5 agosto 2009, n. 42, i Presidenti di Regione, nella qualità di Commissari *ad acta*, di cui all'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, aggiornano i piani di stabilizzazione finanziaria ivi previsti fino al 30 giugno 2012, conformandone le previsioni a quanto stabilito dalle disposizioni dei suddetti decreti legislativi. L'attuazione degli atti indicati nei piani è completata entro il 31 dicembre 2012».

1.278

ESPOSITO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 129 inserire il seguente:

«129-bis. Le Regioni che, in coerenza con gli obiettivi del Piano di Stabilizzazione finanziaria, abbiano adempiuto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 21, del decreto legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, possono procedere anche per l'anno 2010 alla distribuzione del salario accessorio destinato alla produttività del personale nei limiti delle somme utilizzate nell'anno precedente ridotte del 10 per cento».

1.279

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 150, aggiungere il seguente:

«150-bis All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 121, le parole: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri" e le parole: "In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell'anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, en-

tro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale" sono soppresse».

1.280

PEGORER, BLAZINA, PERTOLDI, MONGIELLO

Respinto

Sopprimere i commi 152, 153 e 156.

Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa per un importo pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.

1.281

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 166, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabile di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, ad eccezione delle spese relative alla missione Istruzione universitaria».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 338 del 2000: Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari: articolo 1, comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (2.1 - cap. 7273), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000;

2012:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000;

2013:

CP: + 30.000;

CS: + 30.000.

1.282

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 166, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabile di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente, alla Tabella A, aggiungere la seguente voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con i seguenti importi:

2011: + 10.000.
2012: + 10.000.
2013: + 10.000.

1.283

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI, PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 166, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabile di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, ad eccezione della spese relative alla missione Istruzione universitaria».

Conseguentemente, alla tabella C, missione Istruzione universitaria, programma Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca legge n. 147 del 1992: Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari (2.1 - cap. 1695), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: + 75.000;
CS: + 75.000;

2012:
CP: + 75.000;
CS: + 75.000;

2013:

CP: + 75.000;

CS: + 75.000.

1.284

D'ALIA, POLI BORTONE, BIANCHI, GIAI, GUSTAVINO, SERRA, SBARBATI,
PINZGER, PETERLINI

Respinto

Al comma 166, primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa rimodulabile di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 95 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, ad eccezione delle spese relative alla missione: Ricerca e innovazione».

Conseguentemente, alla Tabella C, missione Ricerca e innovazione, programma Ricerca scientifica e tecnologica di base, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, decreto legislativo n. 204 del 199B: Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica (3.3 - cap. 7236), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 95.000;

CS: + 95.000;

2012:

CP: + 95.000;

CS: + 95.000;

2013:

CP: + 95.000;

CS: + 95.000.

1.285 (v. testo 2)

TONINI, LUSI, CARLONI, BONINO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, MICHELONI, ZAVOLI, BIANCO, DELLA MONICA, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, FERRANTE, MERCATALI, MONGIELLO, MORANDO

Al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 148 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 - Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.-Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2012:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2013:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000.

1.285 (testo 2)

MORANDO, TONINI, LUSI, CARLONI, BONINO, CABRAS, LIVI BACCI, MARCENARO, MARINARO, MARINI, MICHELONI, ZAVOLI, BIANCO, DELLA MONICA, SCANU, BARBOLINI, RUSCONI, Marco FILIPPI, PIGNEDOLI, BUBBICO, ROILO, BASSOLI, DELLA SETA, FERRANTE, MERCATALI, MONGIELLO

Respinto

Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:

«164-bis. Al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una progressiva riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, nel corso degli anni 2011 e 2012, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero sono ridotte, rispetto alle

dotazioni previste dalla legge di Bilancio, del 2,5 per cento per ciascun anno. Per gli stessi 2011 e 2012, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di Bilancio, relative alla categoria interventi, sono ridotte del 0,5 per cento. Per gli stessi anni, le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di Bilancio, relative alle categorie oneri comuni di conto capitale e oneri comuni di parte corrente sono ridotte dello 1,5 per cento per ciascuno dei due anni; Per gli anni 2013, 2014 e 2015 le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun ministero possono aumentare in termini nominali, in ciascun anno rispetto alla spesa corrispondente registrata nel conto Consuntivo dell'anno precedente, di una percentuale non superiore al 50 per cento dell'incremento del PIL nominale previsto dalla Decisione di Finanza Pubblica di cui all'Articolo 10 della legge n. 196 del 2009 e fissato nella Risoluzione parlamentare approvativa della stessa».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, Legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987 – Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo (1.2.- Capp. 2150, 2152, 2153, 2160, 2161, 2162, 2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2195), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2012:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000;

2013:

CP: + 148.000;

CS: + 148.000.

1.286

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa

di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente, alla tabella E – Missione Competitività e sviluppo delle imprese, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Programma Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità – legge finanziaria n. 296 del 2006: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2007) – articolo 1, comma 272 – Credito d'imposta per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate – (Set. 4) – Interventi nelle aree sotto utilizzate (8.3 – cap. 7809), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2012:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000;

2013:

CP: + 250.000;

CS: + 250.000.

1.287

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 166, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2011, ad eccezione delle spese relative alla Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca».

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma Politiche europee ed internazionali nel settore agricolo e della pesca, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 1991: attuazione Piano Nazionale della pesca marittima, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

1.288

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 166, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per l'anno 2011 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, ad eccezione delle spese relative alla Missione Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca».

Conseguentemente, alla Tabella E, Missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma, Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione, voce: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, inserire la seguente legge: Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Sviluppo dell'imprenditori a giovanile in agricoltura. Articolo 1, comma 1068: fondo per lo sviluppo dell'imprenditori a giovanile in agricoltura (9.6 - cap. 7818):

Rifinanziamento:

2011:

CP: 20.000;

CS: 20.000;

2012:

CP: 15.000;

CS: 15.000;

2013:

CP: 15.000;

CS: 15.000.

1.289

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente legge» *aggiungere le seguenti:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni

di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro per l'anno 2011».

Conseguentemente, alla tabella C, Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24), Programma sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze – decreto-legge n. 223 del 2006: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale – articolo 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia (17.3 Cap. 2102) apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 130.000;
CS: + 130.000.

1.290

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente alla Tabella C, missione Soccorso civile, programma Protezione civile, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 142 del 1991 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 195 del 1991 : Provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto del dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche dal giugno 1990 al gennaio 1991: articolo 6, comma 1: Rein-tegno Fondo Protezione Civile (6.2 – cap. 7446), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2012:

CP: + 100.000;
CS: + 100.000;

2013:

CP: + 100.000;

CS: + 100.000.

1.291

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Dichiarato inammissibile

Al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

Conseguentemente alla Tabella C, missione Casa e assetto urbanistico, programma Politiche abitative, urbane e territoriali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Legge n. 431 del 1998: Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo (articolo 11, comma 1) (3.1 – cap. 1690), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 180.000;

CS: + 180.000.

2012:

CP: + 180.000;

CS: + 180.000.

2013:

CP: + 180.000;

CS: + 180.000.

1.292

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla Tabella E, inserire la seguente: Missione Comunicazioni, Programma, Servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, Ministero dello sviluppo economico, legge 27 dicembre 2002, n. 289: Fondo aree sotto utilizzate, legge 27 dicembre 2006, n. 296: finanziamento programma banda larga Art. 1, comma 925: finanziamento per la realizza-

zione delle infrastrutture per la banda larga nel territorio nazionale (15.8 – cap 7230)

Rifinanziamento

2011:

CP: 200.000

CS: 200.000

2012:

CP: 300.000

CS: 300.000

2013:

CP: 300.000

CS: 300.000.

Conseguentemente al comma 166, alla fine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di patte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2011, 300 milioni di euro per l'anno 2012 e 300 milioni di euro per l'anno 2013.

1.293

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla tabella C, Missione (23) Istruzione universitaria, Programma (23.1) Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 147 del 1992, capitolo 1695 apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP + 75.000;

CP + 75.000;

2012:

CP + 75.000;

CS + 75.000;

2013:

CS + 75.000;

CS + 75.000;

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente le legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese

le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte con'ente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.»

1.294

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla tabella C, Missione (23) Istruzione universitaria, Programma (23.3) Sistema universitario e formazione post-universitaria, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge 245 del 1990, capitolo 1690 apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP + 80.000;

CP + 80.000;

2012:

CP + 80.000;

CS + 80.000;

2013:

CS + 80.000;

CS + 80.000;

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, dopo le parole: «allegata alla presente le legge» aggiungere le seguenti: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011.».

1.295

ZANOLETTI, COMPAGNA, ALLEGRINI, CALABRÒ, GALLONE, FLUTTERO, CUTRUFO

Respinto

Alla tabella C, Missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge 223 del 2006, articolo 19, comma 1, Fondo per le politiche della famiglia, (17.3 - CAP 2102), apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP + 42.000
CS + 42.000.

Conseguentemente:

Al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «ivi comprese le variazioni, di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 42 milioni di euro per l'anno 2011».

1.296

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, Alberto FILIPPI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 170 inserire il seguente:

«170-bis. All'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "una ritenuta del 10 per cento" sono sostituite con le seguenti: "una ritenuta del 4 per cento".

Conseguentemente al comma 166, primo periodo, aggiungere le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013».

1.297

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo il comma 169 aggiungere il seguente:

«169-bis. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

"5-quater. In presenza di graduatorie di concorsi pubblici ancora in vigore, le pubbliche amministrazioni, qualora ne abbiano la necessità, coprono i propri fabbisogni di personale attingendo a tali elenchi fino all'ultimo esaurimento, prima di procedere con l'indizione di un nuovo concorso o con l'assunzione dei lavoratori a tempo determinato in possesso dei requisiti per la stabilizzazione".».

1.298

D'AMBROSIO LETTIERI

Respinto

Dopo il comma 169, aggiungere il seguente:

«169-bis. All'articolo 1, comma 1, della legge 27 ottobre 1993, n. 433, la lettera d) è abrogata».

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 400.000 euro per l'anno 2011 e in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione proporzionale degli stanziamenti di parte corrente iscritti nella allegata Tabella C.

1.299

VACCARI, Massimo GARAVAGLIA, TORRI

Ritirato

Dopo il comma 170, inserire il seguente:

«170-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso le agenzie *money transfer*. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento, con un minimo di 1.00 euro, del valore di ogni singola operazione effettuata».

1.300

AMORUSO

Respinto

All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«L'attività intramoenia allargata ed extramoenia per i Dirigenti Medici del SSN viene prorogata al 31 dicembre 2012; sino a tale data in assenza di nuovo CCNL e della corresponsione degli aumenti stipendiali bloccati dalla precedente Legge Finanziaria 2010, ai Dirigenti Medici del SSN viene consentita, in via transitoria, la possibilità di svolgere attività intramoenia ed extramoenia anche presso strutture accreditate e convenzionate con il SSN».

1.Tab.A.1

MARCENARO, MONGIELLO

Respinto

Alla tabella A, rubrica Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:

2011: + 2.000;
2012: + 2.000;
2013: + 2.000.

Conseguentemente alla medesima tabella, rubrica Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2011: - 2.000;

ed alla medesima tabella, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2012: - 2.000;
2013: - 2.000.

1.Tab.C.1

GIAI, POLI BORTONE

Respinto

Alla Tabella C, Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei Ministri, Programma Presidenza del Consiglio dei Ministri, voce Ministero dell'economia e delle finanze: Decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3 - CAP. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2011:
CP: - 500;
CS: - 500.

2012:
CP: - 500;
CS: - 500.

2013:
CP: - 500;
CS: - 500.

Conseguentemente, alla Tabella C, Missione L'Italia in Europa e nel mondo, Programma Coordinamento dell'Amministrazione in ambito inter-

nazionale, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica: Art. 1, comma 43 (Contributi ad enti, istituti associazioni, fondazioni ed altri organismi (1.10 – cap. 1163), *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 500;

CS: + 500.

2012:

CP: + 500;

CS: + 500.

2013:

CP: + 500;

CS: + 500.

1.Tab.C.2

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla tabella C, Missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, Programma Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.144 del 1999: Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali, articolo 51: contributo dello Stato in favore dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel mezzogiorno – Svimez, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 500;

CS: + 500.

2012:

CP: + 500;

CS: + 500.

2013:

CP: + 500;

CS: + 500.

Conseguentemente, alla tabella C, Missione Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, Programma Presidenza del consiglio dei ministri, voce Ministero dell'econo-

mia e delle finanze, Decreto Legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997, *apportare le seguenti variaoni:*

2011:

CP: - 500;
CS: - 500.

2012:

CP: - 500;
CS: - 500.

2013:

CP: - 500;
CS: - 500.

1.Tab.C.3

DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla tabella C, missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-università voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

2012:

CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

2013:

CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

Conseguentemente, alla tabella E, missione: Agricoltura, politiche agro alimentari e pesca programma: Sviluppo, e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione voce: Politiche agricole e forestali, aggiungere la seguente legge: Legge 27 dicembre 2006, n. 296: Sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura - Art.

1, comma 1068 – Fondo per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile in agricoltura (1.5 – cap. 7818) *con i seguenti importi:*

Rifinanziamento:

2011:

CP: 10.000;

CS: 10.000.

2012:

CP: 10.000;

CS: 10.000.

2013:

CP: 10.000;

CS: 10.000.

1.Tab.C.4

DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca in materia ambientale *voce:* Ministero dell’ambiente, decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria – Art. 28, comma 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientali e (ISPRA) *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2012:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2013:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria *voce:* Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, legge

n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute *apportare le seguenti variazioni:*

2011:

CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

2012:

CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

2013:

CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

1.Tab.C.5

OLIVA, PISTORIO, BURGARETTA APARO

Respinto

Alla tabella C, Missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma Promozione e garanzia dei diritti e delle pari Voce Ministero dell'economia e delle finanze, Legge: Decreto legge 223/2006, art. 19, comma 3, apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2012:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2113:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Ricerca e innovazione, Programma: Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario e industriale, Voce Ministero dello sviluppo economico, Legge L 282/91 e DL 496/93 apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

2012:

CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

2113:

CP: - 20.000;

CS: - 20.000.

1.Tab.C.6

BELISARIO, MASCITELLI, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione programma: Ricerca per il settore della sanità pubblica voce: Ministero della salute, decreto legislativo n. 267 del 1993: Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2012:

CP: + 10.000.

CS: + 10.000.

2013:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

2012:

CP: - 10.000;

CS: - 10.000.

2013:

CP: - 10.000;
CS: - 10.000.

1.Tab.C.7

DI NARDO, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DE TONI, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla tabella C, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente programma: Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Legge n. 549 del 1995: - Contributi a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2012:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

2013:

CP: + 20.000;
CS: + 20.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella, missione: Istruzione universitaria programma: Sistema universitario e formazione post-universitaria voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, legge n. 243 del 1991: Università non statali legalmente riconosciute apportare le seguenti variazioni:

2011:

CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

2012:

CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

2013:

CP: - 20.000;
CS: - 20.000.

1.Tab.E.1

DE TONI, MASCITELLI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO, CARLINO,
DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, PARDI, PEDICA

Respinto

Alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità programma: Sviluppo e sicurezza della mobilità locale voce: decreto-legge n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria Art. 63, comma 12: Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (2.7 - cap. 7254) apportare le seguenti variazioni:

Rifinanziamento:

2011:

CP: 10.000;

CS: 3.000.

2012:

CP: 20.000;

CS: 10.000.

2013:

CP: 100.000;

CS: 100.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella: Missione: infrastrutture pubbliche e logistica programma: Opere pubbliche e infrastrutture voce: economia e finanze, legge n. 191 del 2009: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) - articolo 2, comma 250: Fondo da ripartire per il rifinanziamento di interventi urgenti e indifferibili (interventi vari) (Settore n. 17) Edilizia penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio (10.1 - cap. 7464/P) apportare le seguenti variazioni;

Riduzione:

2011:

CP: 10.000;

CS: 3.000.

2012:

CP: 20.000;

CS: 10.000;

missione: Sviluppo e riequilibrio territoriale programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate voce: Sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello

Stato (legge finanziaria 2003) – Art. 61, comma 1: Fondo per le aree sottoutilizzate ed interventi nelle medesime aree (Set. 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425) *apportare le seguenti variazioni:*

Riduzione

2013:

CP: 100.000;

CS: 100.000.
